

The logo features the text "Hello bank!" in a white, rounded, sans-serif font, centered within a large blue speech bubble shape. The bubble has a tail pointing downwards and to the left.

Hello
bank!

by BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Conto corrente Hello money e Servizi Aggiuntivi

Documentazione Contrattuale

INDICE

LETTERA DI PRESENTAZIONE DI CONTO CORRENTE	3
SEZIONE I - CONTO CORRENTE Hello! Money	4
I PARTE - REGOLE BASE DI CONTO CORRENTE	4
II PARTE - SINGOLI SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE	11
SEZIONE A - ASSEGNI	11
SEZIONE B - SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	13
CAPIRE L'ESTRATTO CONTO	24
SEZIONE II - CARTA Hello! Bancomat	27
SEZIONE III - SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE	32
CONDIZIONI GENERALI	32
CONDIZIONI SPECIALI	35
LEGENDA	37

Gentile Cliente,

da più parti viene segnalata l'esigenza di semplificazione e trasparenza della documentazione bancaria, spesso di difficile lettura e comprensione. La legge, d'altra parte, ci obbliga ad inserire molte informazioni che rendono i documenti lunghi e complicati. Noi abbiamo deciso, nell'assoluto rispetto della legge, di "riscrivere le regole" in un nuovo modo, semplice e chiaro. Abbiamo deciso di scrivere in questo modo in particolare i contratti di conto corrente, del bancomat e dei servizi che regolano i rapporti a distanza tra banca e Cliente (canalità diretta). Come vedrà le "clausole" di questi contratti sono scritte perlopiù in forma di domanda e risposta, talvolta anche in corrispondenza di simboli grafici e di richiami di attenzione. Questa nuova impostazione Le consente una lettura agevole e di conseguenza una firma più consapevole. Inoltre, poiché tutti gli articoli di un contratto sono importanti, ma alcuni lo sono più di altri, perché applicati più spesso o perché contengono cose decisive da sapere, abbiamo dunque indicato di fianco ai punti più importanti alcuni simboli grafici (si veda legenda sotto), mettendo anche esempi pratici, in modo che Lei possa prestare ancora più attenzione e comprendere meglio il contenuto del contratto. Si precisa che il contenuto degli esempi, in taluni casi, è puramente indicativo. Pertanto, La preghiamo di verificare sempre le condizioni presenti nel frontespizio del contratto (cosiddetto Documento di Sintesi), che viene tempestivamente aggiornato ed inviato al Cliente alle scadenze stabilite. Le raccomandiamo di leggere attentamente tutto il documento che costituisce, anche se scritto in questo nuovo modo, l'accordo contrattuale; pertanto, con la firma di questi accordi, Lei e la Banca si impegnano al rispetto degli obblighi derivanti da questo contratto.

LEGENDA



Simbolo che abbiamo messo a fianco di una clausola che abbiamo ritenuto opportuno suggerire di leggere con attenzione, considerata la sua utilità o importanza. Ciò non toglie, ovviamente, che tutte le clausole vanno lette attentamente.



Simbolo con cui abbiamo evidenziato le clausole che necessitano di un'approvazione specifica, fermo restando che l'elenco completo è contenuto nell'apposito riquadro contrattuale, da firmare. La legge, infatti, ha imposto che le clausole potenzialmente onerose per il cliente debbano essere sempre specificatamente approvate dallo stesso, nel presupposto che in questo modo chi le firma faccia particolare attenzione.



Simbolo che indica un esempio illustrativo della relativa clausola contrattuale. Abbiamo ritenuto utile inserire esempi soprattutto nella parte dei bonifici e degli altri servizi di incasso e pagamento, considerato che in questa parte è importante capire le modalità e i tempi di esecuzione dell'ordine di pagamento del cliente.

Altri simboli hanno infine una valenza illustrativa.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA

Informazioni Generali

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in forma contratta "BNL SpA" e denominazione commerciale "BNL") ha sede legale in Roma, via V.Veneto 119 (cap 00187) e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 09339391006. La BNL è inoltre iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 78.60 ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005. Il legale rappresentante della Banca è l'Amministratore Delegato. La BNL SpA è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi ai sensi dell'art. 2497 cod. civ..

Mezzi di comunicazione

Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero verde 800.900.900 o scrivendo alla sede legale all'indirizzo sopra riportato. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca-Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela.

SEZIONE I - CONTO CORRENTE Hello! Money

I PARTE - REGOLE BASE DI CONTO CORRENTE

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Che cos'è il conto corrente?

Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il Cliente deposita in banca i suoi risparmi, la banca li custodisce e consente di regolare tramite il conto corrente una serie di servizi, quali per esempio accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, assegni, oltre che il fido ove richiesto ed altri servizi per i quali il Cliente deve firmare un apposito contratto (come la carta di debito, per esempio Bancomat); il Cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento. Il conto può essere espresso non solo in euro, 1ma anche in una valuta diversa dall'euro (ad es. in dollari).

Un conto corrente particolare è il conto corrente vincolato con il quale la Banca svolge un servizio essenzialmente di deposito per conto del Cliente, custodendone il denaro e restituendolo alla scadenza convenuta corrispondendo degli interessi. I prelevamenti e/o l'estinzione anticipata prima della scadenza prevista e concordata comportano, da parte della Banca, l'applicazione di una penale calcolata sull'importo dell'estinzione (prelevamento) e della data dell'estinzione (prelevamento) stessa sino alla scadenza del vincolo. Alla scadenza prevista, salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, il conto corrente vincolato si estingue, e la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente l'eventuale saldo creditore che dovesse risultare a suo favore o a richiedere al Cliente stesso quanto fosse da lui dovuto.

Articolo 2 - APERTURA DEL CONTO

Come si apre?



Per richiedere l'apertura del conto corrente, il Cliente deve:

- fornire alla Banca almeno un documento di identità valido, il Codice Fiscale nonché ogni altro dato richiesto secondo la normativa vigente (come la natura e lo scopo del rapporto, l'eventuale titolare effettivo, ecc.);
- firmare il presente contratto tramite firma digitale.



Considerato che il presente contratto viene aperto via Internet, qualora il Cliente intenda usufruire di servizi direttamente allo sportello o che, in ogni caso, richiedano la firma autografa (per esempio assegni), è necessario che il Cliente depositi alla Banca l'originale della propria. Per firma autografa depositata si intende quella inserita dal Cliente nello spazio del modulo di apertura dedicato alla firma (specimen di firma). È importante ricordare come si è firmato nello specimen. Infatti quando per compiere un'operazione è necessaria la firma del Cliente (per esempio assegni), tale firma deve corrispondere il più possibile a quella inserita sullo specimen. Nel caso in cui la Banca abbia dei dubbi che la firma sia proprio quella del Cliente, l'operazione richiesta può essere non eseguita, al fine di tutelare il Cliente dalle conseguenze di un'eventuale contraffazione della sua firma.

Articolo 3 - IDENTIFICAZIONE DEL CONTO

Come si può identificare un conto?

Un conto si identifica attraverso le coordinate bancarie. Le coordinate bancarie costituiscono un codice la cui finalità è quella di agevolare trasferimenti di denaro tra clienti di banche diverse attraverso procedure elettroniche. In particolare, il codice IBAN - International Banking Account Number - è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca un conto corrente identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c. È bene tenere con sé l'IBAN perché esso deve essere fornito ogni volta che si effettua un'operazione (ad esempio bonifico).

L'IBAN è indicato nell'estratto conto periodico del Cliente e può essere verificato con l'aiuto dei servizi a distanza (Banca via Internet).

Articolo 4 - RAPPRESENTANZA

Possono operare altre persone, diverse dal Cliente, sul conto?

Sì, a condizione che il Cliente le abbia autorizzate, in forma scritta, precisando, sempre per iscritto, entro quali limiti possono operare. Queste persone autorizzate dal Cliente dovranno depositare la loro firma in Banca.

L'autorizzazione può riguardare tutte le facoltà del Cliente o parte di esse, quali, ad esempio, emissione di assegni bancari; versamento e/o prelievo di somme; deleghe di pagamento o riscossione; ecc.

E' possibile nel tempo revocare e/o modificare i poteri concessi dal Cliente ad altre persone? Queste persone possono rinunciare ai poteri loro concessi?

Sì, purché le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate, come pure le rinunce da parte delle persone stesse, vengano comunicate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata.



Queste revoche, modifiche, rinunce non avranno effetto, e il Cliente non potrà contestarle, finché la Banca non avrà ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò vale anche se le revoche, modifiche o rinunce alle facoltà concesse sono state depositate e pubblicate come previsto dalla legge o comunque rese note con mezzi adeguati. Il Cliente non potrà contestare alla Banca altre cause di interruzione dei poteri di rappresentanza concessi, fino a quando la Banca non ne ha avuto notizia legalmente certa.

Articolo 5 - COINTESTAZIONE

Il conto può essere intestato a più persone?

Sì, il conto può essere intestato a più persone (cosiddetto conto cointestato). In questo caso, i cointestatori possono decidere:
- o di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (si chiama "potere di firma disgiunta");
- o di compiere le operazioni insieme, cioè un'operazione non è valida se non c'è la firma di tutti (si chiama "potere di firma congiunta").

E' possibile chiedere di passare dal conto a firme disgiunte al conto a firme congiunte, o viceversa?

Sì, in ogni momento, ma in entrambi i casi occorrerà la firma di tutti i cointestatori.

In caso di conto cointestato (sia a firme congiunte che disgiunte), chi risponde nei confronti della Banca

I cointestatori risponderanno nei confronti della Banca tutti insieme (cosiddetta responsabilità solidale) tra loro delle eventuali esposizioni (cioè conto con saldo debitore) che, per qualsiasi ragione, si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatori.

In un conto cointestato, chi può nominare le persone autorizzate ad operare sul conto stesso?

Sia in un conto a firme congiunte che in un conto a firme disgiunte, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti, secondo le regole previste dall'art. 4. Tuttavia, in un conto a firme disgiunte la revoca dei poteri di rappresentanza può essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà concesse dovrà essere fatta da tutti. Per la forma e gli effetti delle nomine, le revoche, le modifiche e le rinunce si veda quanto stabilito dall'art. 4.

Le altre cause di interruzione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. In ogni caso però si applica quanto disposto dall'art. 4.

Le comunicazioni vengono inviate a tutti?

Non necessariamente; la Banca, infatti, in assenza di specifici accordi, invia le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto ad una sola persona, con piena validità nei confronti anche delle altre persone cointestatarie del conto. La scelta, in assenza di specifiche indicazioni da parte dei clienti, ricadrà sul primo nominativo.

Cosa succede in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del conto?

In caso di morte, la Banca, anche per rispettare specifiche norme di legge soprattutto in materia fiscale, provvede al blocco del conto in modo che gli eredi possono fornire la documentazione per la successione (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva o atto notorio, dichiarazione di successione laddove necessaria, testamento se esistente), e riconosce poi il saldo disponibile agli eredi e ai clienti superstiti, secondo le rispettive quote loro spettanti. In caso di sopravvenuta incapacità, la Banca aggiorna i dati del conto inserendo quelli del legale rappresentante (es. amministratore di sostegno, tutore) sulla base dei documenti prodotti, consentendo a quest'ultimo l'operatività sul conto. In ogni caso, la Banca ha diritto di pretendere l'intervento di tutti i cointestatori, degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace se almeno uno di essi comunica alla Banca la sua opposizione anche solo con lettera raccomandata.



Articolo 6 - ACCREDITI E ADDEBITI

Come vengono registrati gli accrediti e gli addebiti sul conto?

In generale, le somme di denaro versate o prelevate direttamente dal Cliente e quelle che la Banca accredita e addebita per conto dello stesso sono riportate sul conto corrente attraverso registrazioni, dette di accredito se a suo favore e di addebito nell'ipotesi opposta. Le operazioni di accredito determinano una variazione in aumento delle somme raccolte, quelle di addebito invece una loro diminuzione.

Più in particolare, se il Cliente non comunica istruzioni contrarie, la Banca registra in conto corrente tutti gli accrediti disposti da terzi in favore del Cliente, ferma restando la possibilità per la Banca di non procedere a tali accrediti in presenza di un giustificato motivo. Sul punto, si veda, per un maggior dettaglio, le successive clausole relative alle sezioni sui servizi di incasso e pagamento.

Quando il Cliente ha la disponibilità delle somme accreditate sul conto?



Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile). La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione. La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione, senza conferire al Cliente la disponibilità delle somme accreditate. La possibilità di utilizzare effettivamente queste somme si ha solo dalla data di disponibilità economica.

Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione.



Ad esempio, il Cliente versa in Banca un assegno bancario, tratto su una banca italiana diversa dalla Banca, lunedì 19 febbraio (data contabile); giovedì 22 febbraio è la data valuta; venerdì 23 febbraio è la data di disponibilità economica.

La Banca può addebitare in conto delle somme precedentemente accreditate?

Di regola no; tuttavia, in particolari situazioni (ad esempio, mancato incasso di titoli versati sul conto salvo buon fine), la Banca si riserva il diritto di addebitare le somme precedentemente accreditate e ciò, in casi eccezionali (ad es. insolvenza di chi deve pagare l'assegno), anche prima della verifica o dell'incasso.

La Banca è altresì autorizzata dal Cliente, per sé e per i suoi aventi diritto, ad addebitare sul conto corrente gli importi della pensione del Cliente o di altre erogazioni della stessa natura da parte dell'Inps precedentemente accreditati sul conto, nel caso in cui l'Inps stessa ne richieda la restituzione direttamente alla Banca, in quanto dichiarati dall'ente pensionistico come non dovuti.

Articolo 7 - COSTI

Quanto costa il conto?

In linea generale, i costi sono determinati da un canone per la tenuta del conto, da spese per la registrazione di ogni operazione, e da commissioni per l'esecuzione delle singole operazioni, la cui misura varia a seconda della loro tipologia (ad esempio: prelievo di contante, utilizzo del bancomat, incasso assegni). Gravano sul Cliente anche gli oneri fiscali (ad esempio bollo) e le spese postali per la corrispondenza.



I vari costi del conto sono riportati nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi si trova nella prima pagina di questo contratto e ne forma parte integrante. In ogni caso la Banca, almeno una volta l'anno, invia al Cliente un Documento di Sintesi (cosiddetto periodico) con il riepilogo di tutte le condizioni economiche applicate al conto.

E se il conto dovesse finire "in rosso", quanto si paga?



In assenza di fido, nel caso in cui l'importo degli addebiti ecceda quello degli accrediti, il conto presenta un saldo debitore per il Titolare (il conto finisce "in rosso" e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto).

Considerato che lo scoperto di conto non è una situazione regolare, di norma la Banca non lo concede. Pertanto il conto non finisce in rosso in quanto la Banca, una volta verificata l'assenza di soldi sufficienti, non eseguirà gli ordini di pagamento disposti dal Cliente. Nei casi in cui lo scoperto di conto viene concesso, la Banca applica un tasso di interesse debitore, fino a quando non siano stati effettuati i versamenti necessari per rientrare dello scoperto e può applicare anche commissioni (ad esempio, commissione di manca fondi per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o negare l'operazione) nella misura prevista nel Documento di sintesi.



Lo scoperto va distinto dal caso in cui il saldo è debitore ma il conto è assistito da un fido. Mentre infatti lo scoperto di conto ha carattere episodico e richiede il pronto rimborso del debito verso la Banca, il fido rappresenta una somma di denaro che la Banca concede al Cliente e che questi può utilizzare liberamente; richiede la firma di un apposito contratto che ne regola l'ammontare e le condizioni (ad esempio: tasso di interesse).

L'utilizzo del conto oltre il limite di fido genera anch'esso lo scoperto di conto, di cui al precedente paragrafo.

Ad esempio, un conto con saldo debitore di 600 euro, non assistito da alcun fido, presenta uno scoperto di conto di 600 euro. Su questo importo di 600 euro, la Banca applica il tasso debitore, più le eventuali commissioni (es. commissione di manca fondi).



Se invece il conto è assistito da un fido di 500 euro, vi sarebbe uno scoperto di conto di 100 euro. In questo caso, considerato che c'è un fido, applica sui 500 euro del fido il tasso relativo al fido (indicato nel Documento di sintesi del contratto di fido); sui 100 euro dello scoperto, il tasso debitore, più le eventuali commissioni (es. commissione di manca fondi).

Qual è il tasso di interesse che riceve il Cliente?

Il Cliente riceve il tasso ordinario indicato nel documento di sintesi, oltre ad una remunerazione aggiuntiva (costituita da un premio giacenza e un premio fedeltà, come sotto indicati) in relazione alle nuove somme di denaro trasferite sul conto corrente tramite bonifici o assegni provenienti da altre banche (c.d. "New Cash"). Non sono considerate "New Cash" le somme di denaro provenienti da altri conti correnti di cui il Cliente risulti titolare o cointestatario presso la Banca, né le somme derivanti da disinvestimenti di prodotti di risparmio amministrato detenuti presso la Banca o prodotti di risparmio gestito o assicurativi intermediati dalla Banca, né la remunerazione aggiuntiva costituita dal premio giacenza e dal premio fedeltà (vedi anche paragrafo seguente).

La liquidazione del tasso ordinario e della remunerazione aggiuntiva avviene con periodicità fissa alle date di chiusura contabile del conto così come previsto dall'art. 10 (di regola trimestralmente).

Come si calcolano il premio giacenza e il premio fedeltà?

Il premio giacenza dipende dall'ammontare di giacenza media di "New Cash" contabilizzato sul conto nel trimestre di riferimento. Per consentire flessibilità in fase di apertura, la giacenza media del primo trimestre è calcolata a decorrere dalla data di apertura del conto alla data di fine trimestre, purché tale periodo sia superiore a 10 giorni di calendario. Se tale periodo fosse invece inferiore a 10 giorni di calendario, per l'applicazione dei premi sarà considerato come primo trimestre il trimestre successivo a quello dell'apertura del conto. Le fasce di giacenza media di "New Cash" e i relativi tassi sono indicati nell'apposita tabella del documento di sintesi.

Il premio fedeltà viene riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario qualora il Cliente mantenga per almeno due trimestri consecutivi una determinata soglia di giacenza media originata da New Cash, secondo i seguenti criteri:

- 1) nel caso in cui la fascia di giacenza media di New Cash nel trimestre di riferimento sia la medesima rispetto a quella della fascia di giacenza media di New Cash di provenienza (ossia del trimestre precedente), il Cliente riceverà il premio fedeltà previsto per la relativa fascia;
- 2) nel caso in cui la fascia di giacenza media di New Cash nel trimestre di riferimento sia inferiore rispetto a quella della fascia di giacenza media di New Cash di provenienza (ossia del trimestre precedente), il Cliente riceverà il premio fedeltà previsto per la fascia inferiore;
- 3) nel caso invece in cui la fascia di giacenza media di New Cash nel trimestre di riferimento sia superiore rispetto a quella della fascia di giacenza media di New Cash di provenienza (ossia del trimestre precedente), il Cliente non riceverà il premio fedeltà, ma riceverà comunque il tasso previsto per la fascia di giacenza superiore.

Le fasce di giacenza media di New Cash e i relativi tassi, nonché i tassi premi fedeltà, sono indicati nell'apposita tabella del documento di sintesi.

Ad es., il conto viene aperto il 1 aprile e in quella data vengono depositati €20.000, di cui €15.000 sono nuove somme di denaro trasferite in Banca tramite un bonifico da un'altra banca (ossia "New Cash") e €5.000 sono somme trasferite da un conto detenuto presso la Banca. Il 30 giugno (data di chiusura contabile del secondo trimestre) la Banca accrediterà:

gli interessi maturati, secondo il tasso ordinario, sulle somme depositate (€ 20.000);

Il premio giacenza maturato sulla giacenza media "New Cash" (€ 15.000), secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza.

Il 1 luglio il Cliente effettua un bonifico di €2.000. Tale somma sarà sottratta in prima battuta dalle somme che non si qualificano come "New Cash". Il 30 settembre quindi la Banca accrediterà:

gli interessi maturati, secondo il tasso ordinario, sulle somme depositate (ora scese a € 18.000);

Il premio giacenza, maturato sulla giacenza media "New Cash" (rimasta a € 15.000), secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza;

Il premio fedeltà, maturata sulla giacenza media "New Cash" (rimasta a € 15.000) grazie ai due trimestri consecutivi di permanenza sul conto, secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza.

Laddove non vi fossero altre movimentazioni, il 31 dicembre la Banca accrediterà:

gli interessi maturati secondo il tasso ordinario sulle somme depositate (€ 18.000);

Il premio giacenza, maturato sulla giacenza media "New Cash" (€ 15.000), secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza;

Il premio fedeltà, maturato sulla giacenza media "New Cash" (€ 15.000) grazie ai tre trimestri consecutivi di permanenza sul conto, secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza.

Nel trimestre in cui viene richiesta la chiusura del conto (vedi art. 12 per maggiori dettagli) né nel successivo eventualmente necessario per la materiale chiusura, non vengono riconosciuti premio giacenza e premio fedeltà dei rispettivi trimestri di riferimento (ad esempio: richiesta da parte del cliente in data 28 marzo, completamento processo di estinzione e effettiva chiusura del conto in data 2 aprile).





Articolo 8 - GARANZIE E COMPENSAZIONE

La Banca può trattenere o si può soddisfare sulle somme e le altre attività del Cliente (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività)?

Sì, la Banca, in caso di eventuali inadempienze del Cliente, si riserva il diritto di rivalersi (cosiddetto diritto di pegno e di ritenzione) su tutto ciò che essa detiene (o deterrà) per conto del Cliente. Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso la Banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.

La compensazione opera anche per debiti derivanti da un conto corrente cointestato?

Sì, in generale vi è compensazione (legale) quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) (quindi, per esempio, il conto in rosso) e, al tempo stesso, su un conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha presso la Banca (qualunque sia la agenzia) ci sono soldi, o in ogni caso la Banca detiene delle somme del Cliente. Nel caso particolare di un conto andato in rosso intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi della compensazione, sino a quando non venga coperto l'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti intestati singolarmente ad alcuni soltanto dei cointestatari.



Articolo 9 - INVIO COMUNICAZIONI

La Banca a quale indirizzo invia le comunicazioni che riguardano il conto?

La Banca invierà le comunicazioni (ad. es. lettere, estratti conto, ecc.), incluse le comunicazioni informative previste per legge nonché quelle per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (di cui all'art. 11 e all'art. 20), tramite appositi messaggi direttamente nell'area privata del Cliente del sito www.hellobank.it. Se il Cliente, in alternativa alla forma dematerializzata, preferisce utilizzare la forma cartacea per ricevere le predette comunicazioni, può richiederlo alla Banca indicando un apposito domicilio. La modifica della tecnica di comunicazione può essere effettuata attraverso la funzionalità apposita prevista all'interno dell'area privata del sito www.hellobank.it. Resta inteso che, in caso di comunicazione cartacea, qualora la documentazione sopra descritta dovesse essere restituita alla Banca, anche a causa della mancata comunicazione da parte del Cliente di variazioni di indirizzo, con espressioni del tipo: "destinatario trasferito, sconosciuto, indirizzo errato o inesistente", o altre espressioni equivalenti, la Banca sospenderà l'inoltro di detta documentazione dopo tre tentativi di recapito con esito negativo. Il Cliente può sempre modificare la modalità di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica).

Chi può variare, nel corso del rapporto, il suddetto indirizzo?

Il Cliente, oppure, in caso di rapporto intestato a più persone, anche uno solo dei cointestatari, con gli effetti di cui al precedente art. 5, esonerando la Banca da qualunque responsabilità.



Articolo 10 - MOVIMENTAZIONI DEL CONTO

Come vengono calcolate le movimentazioni del conto?

La Banca contabilizza sul conto tutte le operazioni di addebito e di accredito effettuate sul conto e provvede periodicamente (secondo i termini concordati, di regola ogni tre mesi) alla chiusura contabile del conto stesso (per chiusura contabile si intende il momento in cui la Banca, in relazione al saldo contabile esistente in quel momento, determina e liquida le competenze in favore o carico del Cliente). Al momento della chiusura contabile, la Banca infatti effettua il calcolo degli interessi creditori e debitori, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo così risultante produce interessi secondo le stesse modalità.

Come vengono portate a conoscenza del Cliente le movimentazioni del conto?

La Banca, entro 30 giorni dalla data di ogni chiusura contabile, invia al Cliente l'estratto conto, secondo la tempistica concordata, di regola ogni tre mesi. L'estratto conto fornisce completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto attraverso il riepilogo dettagliato delle operazioni che hanno interessato il conto, dei costi sostenuti dal Cliente e degli interessi a lui riconosciuti.

Come ci si può opporre a movimentazioni che al Cliente non risultano effettuate?



Fermo restando l'articolo 27 della sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento, per opporsi, il Cliente deve inviare alla Banca un reclamo scritto entro 60 giorni da quando riceve l'estratto conto. Se non si oppone, significa che il Cliente approva l'estratto conto.

Tuttavia, qualora si voglia contestare la validità e rapporti che sono alla base delle operazioni che hanno determinato gli addebiti e gli accrediti (ad esempio, accredito degli interessi ad un tasso inferiore a quello concordato), se ne può ottenere la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.



Articolo 11 - MODIFICHE UNILATERALI

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni del conto?

La legge (l'articolo 118 del decreto legislativo 385 del 1993) consente di prevedere in contratto tale facoltà qualora sussista un giustificato motivo.

Pertanto, nel presente contratto, la Banca, in presenza di un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare d'iniziativa i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative, con preavviso di almeno due mesi e facoltà di recedere da parte del Cliente entro la data prevista per l'applicazione della modifica, senza penalità e spese di chiusura.

Se il Cliente riceve nel corso del rapporto una comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, vuol dire che la Banca sta esercitando la facoltà prevista in questo articolo di modificare il contratto. Se il Cliente non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre chiudere il conto, senza pagare penalità o spese di chiusura, entro due mesi (o secondo la diversa tempistica prevista dalla normativa in vigore) dal ricevimento della comunicazione.

Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca (es. variazioni del tasso Euribor).

Per quanto riguarda i servizi di incasso e pagamento si rinvia alle disposizioni della successiva II PARTE.



Articolo 12 - CHIUSURA DEL CONTO

Si può chiudere il conto?

Il conto corrente è un contratto a tempo indeterminato (cioè non ha una scadenza). Sia la Banca che il Cliente possono chiudere il conto, esercitando il cosiddetto diritto di recesso.

Quando e come?

Il Cliente può in ogni momento chiudere il conto, purché il conto stesso non presenti un saldo debitore, senza che ci sia bisogno di un preavviso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca e non dovrà pagare penalità o spese. La Banca può chiudere il conto senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni dato in forma scritta. Resta fermo che, salvo diverso accordo, sia la Banca che il Cliente possono sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto comunque dovuto.

Come si chiude un conto cointestato a firme disgiunte?

In ipotesi di conto a firme disgiunte, per chiudere il conto occorrerà comunque la firma di tutti.

E se non vi è l'accordo di tutti i cointestatari per chiudere il conto?

Qualora non vi sia l'accordo di tutti, sia in caso di conto cointestato a firme disgiunte che congiunte, il singolo cointestatario potrà da solo chiedere il recesso dal conto. In questo caso, la Banca si riserva la facoltà di chiudere il conto nei confronti dei cointestatari rimasti.

Si può recedere dai singoli servizi accessori previsti dalle successive Sezioni del contratto?

Sì, si può recedere anche solo da uno dei servizi accessori previsti dalle successive Sezioni del contratto. Se però si chiude il conto, automaticamente si recede anche da tutti gli altri servizi accessori.



Articolo 13 - RECLAMI

Come si può reclamare nei confronti della Banca?

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e le imprese che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Cliente, se preferisce, può fare ricorso diretto all'autorità giudiziaria competente. Qualora previsto dalla normativa competente.

Quali sanzioni sono previste?

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

Articolo 14 - LEGGE E LINGUA DEL CONTRATTO

Quale legge si applica a questo contratto?

Questo contratto, redatto in lingua italiana - è disciplinato dal diritto italiano.

II PARTE - SINGOLI SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE

SEZIONE A - ASSEGNI



Articolo 15 - DECRIZIONE DEL SERVIZIO

Che cos'è un assegno?

Un assegno è un mezzo di pagamento che fornisce a chi lo riceve il diritto di incassare la somma indicata.

L'assegno deve essere considerato un mezzo di pagamento rischioso in quanto, tra l'altro, può essere alterato, smarrito o sottratto e quindi utilizzato da altri in modo improprio. Inoltre, considerato che comporta tempi di lavorazione più lunghi e un rischio per il sistema bancario, in generale ha dei costi più elevati rispetto ad altri mezzi di pagamento più sicuri (es. bonifici).

Quanti tipi di assegni ci sono?

Gli assegni possono essere o bancari oppure circolari. In questo contratto sono disciplinati gli assegni bancari, in quanto per gli assegni circolari non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente. In ogni caso, l'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata su richiesta di un Cliente che fornisce le somme necessarie per la sua emissione. L'assegno circolare è pagabile su presentazione allo sportello ovvero può essere versato sul proprio conto.

Quanto costa un assegno?

I costi dei singoli servizi dell'assegno sono indicati nel Documento di Sintesi frontespizio di questo contratto.

Quali sono le caratteristiche dell'assegno bancario?

L'assegno bancario è un titolo di credito che contiene un ordine di pagare una somma di denaro al beneficiario indicato nell'assegno. In termini tecnici si parla del traente, cioè colui il quale firma l'assegno, il quale ordina al trattario (banca dove ha il conto) di pagare il beneficiario.

L'importo degli assegni è sempre accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, anche nel caso di assegni bancari emessi sulla stessa dipendenza che effettua l'accredito.

L'assegno è trasferibile a un altro beneficiario mediante girata salvo che non vi sia apposta la clausola "non trasferibile", nel qual caso l'assegno può essere pagato solo al beneficiario che non può girare l'assegno ma solo incassarlo presso una banca.



Gli assegni di importo superiore ai limiti previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti devono obbligatoriamente contenere la clausola "non trasferibile".

Articolo 16 - CONVENZIONE ASSEGNI

Come si fa ad avere un libretto degli assegni?

Salvo diverso accordo, e fino ad eventuale revoca, insieme al conto corrente, il Cliente ottiene la "Convenzione di assegno" (cioè la possibilità di emettere assegni). Se si vuole un libretto degli assegni, è possibile richiederlo all'interno dell'area privata del sito www.hellobank.it. La richiesta contiene la dichiarazione del Cliente di non aver subito la revoca dall'emettere assegni.

Il libretto degli assegni viene fornito con i moduli già recanti la clausola "non trasferibile" oppure no?

La Banca fornisce il libretto con moduli già provvisti con clausola "non trasferibile", salvo specifica richiesta del Cliente di ottenere un libretto con assegni liberi. In questo caso il Cliente dovrà pagare l'apposita imposta prevista dalla normativa fiscale.

Cosa succede se un assegno viene smarrito o sottratto?

Fermo restando che il Cliente deve custodire con ogni cura il libretto degli assegni, il Cliente stesso deve comunicare immediatamente e per iscritto alla Banca la perdita o sottrazione del libretto o dei singoli moduli di assegni. Da questo momento il Cliente non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito degli assegni persi o sottratti.

Ma possono essere emessi assegni in una valuta diversa da quella in cui è espresso il conto?

Sì, se il Cliente ha un conto in euro, può decidere di emettere un assegno in un'altra valuta (tra quelle più comuni: dollari, yen, franchi svizzeri, ecc); ugualmente, se il Cliente ha un conto in una valuta diversa dall'euro, può decidere di emettere un assegno in un'altra valuta, incluso l'euro.

Nel primo caso (conto in euro), il Cliente deve aver cura di:

- cancellare la parola "euro" ed indicare, immediatamente dopo, la sigla della valuta estera;
- cancellare la parola "euro" (e il relativo simbolo) ed indicare per esteso la valuta e l'importo in lettere;
- mettere un'ulteriore firma (oltre quella di traenza), accanto all'importo in lettere, per confermare le modifiche effettuate.

Nell'altro caso (conto in valuta diversa dall'euro), il Cliente deve aver cura di:

- indicare la sigla della valuta immediatamente prima dell'importo in cifre;
- indicare per esteso la valuta e l'importo in lettere.

Queste operazioni sono regolate al tasso di cambio del listino BNL del giorno di estinzione dell'assegno; si applicano, inoltre, le commissioni per il cambio pubblicizzate in base alla normativa sulla trasparenza bancaria.

Cosa succede quando il contratto di conto corrente o la Convenzione di assegno vengono chiuse?

In questi casi il Cliente deve restituire i moduli non utilizzati alla Banca; la Banca non deve pagare gli assegni emessi con data successiva a quella in cui il recesso è divenuto effettivo secondo quanto stabilito dal presente contratto.

Articolo 17 - INCASSO DEGLI ASSEGNI

Come si incassa un assegno?

Se si riceve un assegno con scritto il proprio nome nel campo destinato al beneficiario, si può presentare l'assegno alla propria banca, che s'impegna ad attivare la procedura d'incasso presso la banca emittente e ad accreditare la somma sul conto.

Entro quanto tempo si deve presentare un assegno?

L'assegno deve essere presentato al pagamento nel termine di 8 o 15 giorni dall'emissione a seconda che sia pagabile nello stesso comune di emissione ovvero in altro comune dello Stato.

Se viene presentato dopo, la Banca potrebbe non pagarlo se ciò viene richiesto dal traente.

Cosa s'intende per "assegno scoperto"?

Un assegno è scoperto quando il saldo disponibile del conto corrente di chi lo ha emesso non è sufficiente a coprirne l'importo. Inoltre se il Cliente ha più di un conto, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni emessi su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di somme di denaro sufficienti su altri conti intestati allo stesso Cliente.



L' emissione di un assegno scoperto non è una cosa da prendere alla leggera, perché si tratta di un grave illecito, sanzionato dalla legge. Quando si firma un assegno, quindi, è molto importante essere sicuri di avere sul conto corrente la disponibilità dell'intera cifra indicata. Questa disponibilità deve permanere per diversi giorni, finché non si è sicuri che l'assegno sia stato addebitato.

Possano essere presentati all'incasso anche assegni emessi sull'estero?

Sì, possono essere presentati all'incasso anche assegni emessi sull'estero ma nel caso in cui però viene girato un assegno (o anche una cambiale) emesso sull'estero occorre avere alcune cautele: le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma, anche a fronte della presentazione non del titolo di credito, ma di documenti idonei alla legittimazione della richiesta di rimborso.

SEZIONE B - SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO



Articolo 18 - NORME GENERALI SUI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Questa sezione regola la prestazione dei servizi di incasso e pagamento (es. bonifici) tra la Banca e il Cliente.

I servizi di incasso e pagamento previsti nella presente sezione, oltre che da questo contratto, sono regolati dal Decreto Legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 e dalle relative disposizioni regolamentari, dalla prassi internazionale, dagli accordi interbancari e/o da eventuali diversi accordi tra le parti, vigenti alla data di esecuzione delle singole operazioni.

Se il Cliente è una microimpresa (come definita ai sensi della Raccomandazione della 2003/361/CE) le parti potranno concordare che gli artt. 13 e 14 e 17.3 del citato Decreto Legislativo non siano in tutto o in parte applicati con conseguente parziale modifica del successivo art. 27 in materia di rimborsi.

Articolo 19 - ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI ED ALLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Il Cliente ha diritto di conoscere le informazioni relative ai servizi di incasso e pagamento (es. esecuzione del bonifico)?

Sì, e la Banca mette gratuitamente a disposizione del Cliente queste informazioni sul proprio sito www.hellobank.it o in alternativa allo sportello, una volta al mese.

Per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite dalla Banca e/o richieste dal Cliente, la Banca si riserva la facoltà di recuperare le relative spese.

Inoltre, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere copia di questo contratto e del documento di sintesi aggiornato, per mezzo cartaceo o altro mezzo durevole (es. Internet).

Tutta la documentazione alla quale questo contratto fa espresso rinvio, inclusi gli accordi interbancari, è a disposizione del Cliente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.



Articolo 20 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni relative ai servizi di incasso e pagamento?

La legge (l'articolo 126-sexies del decreto legislativo 385 del 1993) consente di prevedere in contratto tale facoltà.

Pertanto, nel presente contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare d'iniziativa i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con un preavviso minimo di 60 giorni e facoltà di recedere da parte del Cliente entro la data prevista per l'applicazione della modifica, senza penalità e spese di chiusura.

Se il Cliente riceve nel corso del rapporto una comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, vuol dire che la Banca sta esercitando la facoltà prevista in questo articolo di modificare il contratto. Se il Cliente non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre chiudere il conto, senza pagare penalità o spese di chiusura, entro due mesi (o secondo la diversa tempistica prevista dalla normativa in vigore) dal ricevimento della comunicazione.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio anche sfavorevoli possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso sempreché la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente viene informato della modifica dei tassi di interesse mediante il documento periodico di fine anno.

Articolo 21 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Questa sezione del contratto regola i servizi di incasso e pagamento tra i quali il bonifico, gli addebiti diretti in conto corrente (RID, SEPA DIRECT DEBIT) ed altri strumenti di incasso (RiBa, Bollettini, MAV, Rav).

In particolare gli addebiti diretti sono quei servizi che consentono a chi deve fare pagamenti - sia ricorrenti, ad esempio relativi alle utenze domestiche, sia una volta ogni tanto - di farli addebitare direttamente sul proprio conto corrente.



Nel momento in cui si utilizzano gli addebiti diretti in conto corrente per gestire il pagamento di un determinato servizio, si deve essere consapevoli che il pagamento sarà sempre effettuato dalla Banca alle scadenze previste nei relativi ordini di addebito. Quindi, se si intende bloccare il pagamento di una determinata utenza, occorre avvisare la banca con il preavviso indicato all'art. 24, in modo che la Banca garantisca in tempo il blocco dei pagamenti.

Che cos'è il BONIFICO?

E' un'operazione che permette di trasferire denaro, in Italia e all'estero, di regola tra conti correnti. Chi riceve la somma di denaro si chiama beneficiario e chi la invia si chiama pagatore. Pagatore e beneficiario possono essere il medesimo soggetto.

Che cos'è il RID?

Il RID (Rapporti Interbancari Diretti) è un servizio che prevede l'addebito sul conto degli ordini di pagamento in euro per i quali il Cliente ha fornito alla Banca, direttamente o indirettamente tramite il beneficiario creditore (ad es. compagnia telefonica o del gas), un'autorizzazione permanente all'addebito in conto.

Con il RID è la banca che gestisce tempestivamente tutti i pagamenti domiciliati dal Cliente presso la Banca stessa (ad es. utenze domestiche) e, pertanto, il Cliente non ha più il bisogno di recarsi materialmente presso la Banca.

Che cos'è l'Addebito Diretto SEPA?

E' un servizio che prevede l'addebito in conto degli ordini di incasso elettronici in euro ricevuti dalla Banca e trasmessi da beneficiari creditori con riferimento a questo conto corrente. I beneficiari creditori hanno ricevuto mandato dal Cliente (pagatore) a richiedere l'addebito del conto corrente di quest'ultimo.

I mandati conferiti dal Cliente a terzi si riferiscono ai soli casi di Addebito Diretto SEPA distinti in base alla specifica fascia di clientela e definiti secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare nazionale e comunitario in materia oppure dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione del mandato stesso. La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l'esecuzione degli addebiti se queste richieste si riferiscono a mandati di incasso non coerenti con la fascia di clientela del Cliente in base a quanto sopra indicato.

È simile al servizio di addebito RID e ha una dimensione europea (SEPA significa Single Euro Payments Area cioè Area Unica dei Pagamenti in Euro). Può essere usato sia nei pagamenti periodici (bollette di telefono o gas, ecc.) sia una volta ogni tanto (un acquisto qualsiasi). L'addebito diretto si attiva attraverso il beneficiario creditore (ad es. fornitore dell'elettricità) che se ne servirà per incassare le somme che il Cliente gli deve.

L'Addebito Diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso:

- SEPA Core, utilizzabile da tutte le tipologie di clientela
- SEPA B2B (Business to Business) che, non appena reso disponibile dalla Banca, sarà utilizzabile solo da clientela qualificabile come non consumatori o microimpresa.



È utile anche nei pagamenti con l'estero ad esempio, si può pagare l'affitto della casa dei figli che studiano in Europa, o di un'abitazione per le vacanze, oppure ancora scegliere un gestore telefonico che opera in un altro paese, senza necessità di aprire un altro conto all'estero, ma continuando ad usare quello che si utilizza abitualmente in Italia.

Salvo diversi accordi, resta inteso che la Banca è estranea al rapporto tra Cliente e creditore beneficiario che trasmette l'ordine alla Banca.

Che cos'è la ricevuta bancaria (Ri.Ba.)?

La Ri.Ba. è un documento (così detto "avviso") trasmesso tramite la Banca, in formato cartaceo o elettronico, dal beneficiario al Cliente, e prevede il pagamento della somma indicata nel documento da parte del Cliente. L'avviso contiene l'indicazione dell'importo in euro e della data del pagamento. Il servizio di pagamento Ri.Ba. consente al Cliente: a) il pagamento di Ri.Ba. domiciliate presso la Banca; b) la prenotazione di pagamento Ri.Ba.; c) il ritiro di Ri.Ba. domiciliate presso altre banche.

Che cos'è il servizio di pagamento dei bollettini M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale?

Il servizio consiste nel pagamento, tramite addebito diretto sul conto del Cliente, delle tipologie di bollettini sottoindicate. In particolare:

- Bollettino M.Av. (Pagamento Mediante Avviso) è un servizio di incasso utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati. Si tratta di un bollettino prestampato generalmente utilizzato dagli enti pubblici, dai comuni, dalle scuole e da quasi tutti gli atenei universitari italiani. I bollettini MAV, dunque, vengono utilizzati ad esempio per l'incasso delle tasse universitarie, delle mense scolastiche, dei nidi d'infanzia, delle quote condominiali, per l'iscrizione agli albi professionali e moltissimi altri servizi di pagamento, quali quelli a favore dell'INPS;
- Bollettino R.Av. (Ruoli Mediante Avviso) è un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo. È con tale specifica tipologia di bollettini pertanto che vengono rimosse la maggior parte delle sanzioni per violazioni del codice della strada (le comuni multe), le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana e tantissimi altri tributi;
- Bollettino Bancario - Freccia consiste in un bollettino inviato dal creditore direttamente al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento tramite addebito in conto corrente, senza però precludere la possibilità di pagare anche in contanti. Questo bollettino viene spesso utilizzato dai condomini per l'incasso delle quote periodiche oppure da molte aziende che emettono frequentemente fatture a clienti privati. Questo permette loro di accelerare l'incasso dei crediti e di ricevere una dettagliata rendicontazione elettronica, che facilita la gestione amministrativa;
- Bollettino Postale è un tipo di bollettino utilizzato per il versamento sui conti correnti postali: può essere pre-stampato (pre-marcato) o in bianco (da compilare a cura del Cliente) e può essere pagato oltre che agli uffici postali anche in Banca.

Articolo 22 - COME SI FA A DISPORRE UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO

Come si fornisce il consenso?

Per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento occorre innanzitutto il consenso del pagatore. Solo con il consenso l'operazione può considerarsi autorizzata. Il consenso all'esecuzione impegna incondizionatamente il Cliente pagatore, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca.

Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può essere fornito nei modi che seguono.

Per il BONIFICO:

- per mezzo cartaceo o altro mezzo equivalente (ad esempio, CD ROM), di regola recandosi allo sportello e firmando l'apposito modulo ovvero consegnando il documento contenente l'ordine;
- tramite Internet o altri mezzi telematici o per telefono: in questi casi bisogna prima firmare l'apposito contratto che regola i servizi a distanza;
- negli altri modi eventualmente concordati per iscritto con la Banca

Per il RID:

Il consenso ad eseguire un RID può essere fornito, firmando l'apposito modulo (delega) e consegnandolo:

- o direttamente alla Banca;
- o al proprio beneficiario creditore (ad es. compagnia telefonica o del gas).

La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliamenti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in contrasto con le norme indicate.

Per l'Addebito Diretto SEPA

Il Cliente deve rilasciare direttamente al beneficiario creditore il suo consenso all'addebito di ordini di incasso elettronici Addebito Diretto SEPA.

Relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA B2B, il Cliente dovrà tuttavia autorizzare il primo addebito relativo ad un nuovo mandato confermandolo alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa. Nel caso di mancata autorizzazione entro il giorno precedente la scadenza dell'addebito da parte del Cliente, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato.

Il Cliente potrà comunque gestire gli addebiti relativi al servizio di Addebito Diretto SEPA Core - dandone comunicazione per iscritto alla Banca o con altro mezzo concordato con la Banca - come segue:

- limitandone l'importo;
- limitandone l'accettazione ad uno o più beneficiari/Paesi/mandati determinati (White List);
- bloccandone l'esecuzione se disposti da uno o più beneficiari/Paesi/mandati determinati (Black List).

Per la RI.BA:

- per mezzo cartaceo, di regola recandosi allo sportello e firmando l'apposito modulo ovvero consegnando il documento contenente l'ordine;
- tramite Internet o altri mezzi telematici o per telefono: in questi casi bisogna prima firmare l'apposito contratto che regola i servizi a distanza.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

- per mezzo cartaceo, di regola recandosi allo sportello e firmando l'apposito modulo ovvero consegnando il documento contenente l'ordine;
- tramite Internet o altri mezzi telematici o per telefono: in questi casi bisogna firmare l'apposito contratto che regola i servizi a distanza.

Quali dati devono essere comunicati?

Affinché la Banca possa eseguire l'operazione di pagamento, il Cliente deve comunicare alla Banca una serie di dati:

Per il BONIFICO:

- nome e cognome del beneficiario, se si tratta di una persona fisica;
- nome e ragione/denominazione sociale (es. S.n.c., S.p.A.) del beneficiario, se si tratta di una persona giuridica (es. società, ente, ecc.);
- IBAN del beneficiario oppure le altre coordinate bancarie o codici, diversi o aggiuntivi rispetto all'IBAN, previsti in base alla tipologia di ordini di pagamento (es. per i bonifici SEPA verso banche estere è richiesto oltre all'IBAN del beneficiario anche il codice BIC della banca del beneficiario);
- importo del pagamento;
- IBAN del conto da addebitare;
- la divisa del pagamento (ad esempio, euro o dollari statunitensi);
- eventuali altri dati richiesti per eseguire il bonifico (es. Codice Fiscale del beneficiario).



Il Cliente deve prestare particolare attenzione a questi dati, soprattutto all'IBAN, in quanto considerato, nella maggioranza dei casi, identificativo unico del conto corrente e del relativo soggetto intestatario. La Banca, nei casi in cui è previsto che l'esecuzione del bonifico sia riferita all'IBAN (o alle altre coordinate bancarie o codici nei casi in cui non è previsto l'IBAN), indipendentemente dagli altri dati forniti, esegue il bonifico sul conto che corrisponde all'IBAN od alle altre coordinate o codici indicati. Quindi, se l'IBAN o le altre coordinate o codici indicati dal Cliente sono sbagliati, la Banca non potrà essere considerata responsabile dell'errore. Più in generale i dati forniti dal Cliente non devono essere errati, contraddittori, incompleti in modo da evitare errori nell'esecuzione del pagamento.

In caso di errore riferibile al Cliente, la Banca, su richiesta del Cliente, cercherà di recuperare l'importo dell'operazione di pagamento, ma a spese del Cliente.

Per il RID:

- il codice identificativo del beneficiario creditore (che potrà anche essere aggiornato su iniziativa del beneficiario creditore);
- nome e ragione/denominazione sociale (es. S.n.c., S.p.A.) del beneficiario creditore;
- l'IBAN del conto corrente da addebitare;
- nome e cognome (se si tratta di persona fisica) o ragione/denominazione sociale (se si tratta di persona giuridica) di chi firma la delega e dell'intestatario del conto da addebitare se diverso da chi firma;
- eventuali altri dati richiesti per eseguire il RID.

Per l'Addebito Diretto SEPA:

- l'IBAN del conto corrente in relazione al quale attivare il servizio;
- gli eventuali ulteriori dati necessari per qualificare il consenso (Codice paese, Codice Creditore, ecc.).

Per la RI.BA:

- numero identificativo dell'avviso;
- importo della Ri.Ba.;
- scadenza della Ri.Ba.;
- eventuali altri dati richiesti per eseguire l'ordine di pagamento Ri.Ba., anche tenendo conto della tipologia di operazione richiesta e del canale utilizzato per il conferimento dell'ordine.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale

- numero identificativo del bollettino;
- importo del bollettino;
- eventuali altri dati richiesti per eseguire l'ordine di pagamento, anche tenendo conto della tipologia di operazione richiesta e del canale utilizzato per il conferimento dell'ordine nonché degli accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.).

Articolo 23 - RICEZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

Quando l'ordine di pagamento si considera ricevuto?

E' importante conoscere il momento della ricezione di un ordine di pagamento, in particolare se si tratta di bonifico, perché da questo momento partono i tempi per l'esecuzione dell'ordine previsti al successivo art. 26 nonché del relativo accredito sul conto della banca del beneficiario creditore. In generale l'ordine di pagamento non può considerarsi formalmente ricevuto, anche se materialmente pervenuto, e quindi non potrà essere eseguito, se non sono rispettate dal Cliente tutte le condizioni previste dal presente contratto con riguardo alle singole operazioni di pagamento e sempre che vi siano i fondi sufficienti per eseguire l'operazione di pagamento.

Per il BONIFICO:

Possiamo individuare 3 ipotesi.

- 1) Di regola, il Cliente chiede che il bonifico venga eseguito subito. In questo caso, l'ordine si considera ricevuto la stessa giornata lavorativa bancaria in cui il Cliente ha effettuato la richiesta, purché sia stato rispettato l'orario limite stabilito per il canale di conferimento prescelto dal Cliente.



L'ordine di un bonifico disposto in una giornata lavorativa non bancaria oppure oltre il limite orario stabilito, si considera ricevuto nella prima giornata lavorativa bancaria successiva (per esempio, se si fa l'ordine di domenica via internet, esso viene considerato come ricevuto il lunedì. Oppure se si fa l'ordine lunedì alle sette di sera, gli uffici sono chiusi e si considera ricevuto il martedì).

Fermo restando quanto sopra indicato, quando il Cliente ordina un bonifico in una divisa diversa (ad es. sterline inglesi) da quella del conto (in euro), l'ordine pur materialmente ricevuto in anticipo dalla Banca, si considera ricevuto -anche in termini di data valuta - la stessa giornata lavorativa bancaria in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico da eseguire (conversione da euro in sterline inglesi) in quanto la banca, per ragioni di cambio potrebbe non avere l'immediata disponibilità della divisa (es. sterline inglesi) richiesta dal Cliente.

2) Quando invece il Cliente richiede che il bonifico venga effettuato:

- in una data futura determinata (ad es. 15 luglio);
- presso la banca del beneficiario in una data futura determinata ed avviato in una data coerente con la richiesta (ad es. il bonifico deve arrivare il 15 luglio alla banca del beneficiario e si richiede pertanto l'avvio dell'esecuzione entro una tempistica coerente con quella data, nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati nel successivo art. 26);
- alla fine di un determinato periodo oppure periodicamente (ad esempio, il 27 di ogni mese per pagare gli stipendi), l'ordine, pur materialmente ricevuto in anticipo dalla Banca, si considera ricevuto il giorno convenuto per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione.

3) Se il Cliente chiede una esecuzione del bonifico non coerente con la data di ricezione (ad esempio conferisce oggi un pagamento ma chiede che il beneficiario venga accreditato con data ieri) la Banca può rifiutare l'esecuzione, oppure eseguire il bonifico nella prima giornata lavorativa bancaria utile successiva.

Per il RID e Addebito Diretto SEPA:

Il momento della ricezione di un ordine RID/Addebito Diretto SEPA coincide con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Per la Ri.BA:

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento Ri.Ba. coincide con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- è stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della Ri.Ba.;
- è stato ricevuto dalla Banca entro il limite orario stabilito per il mezzo di conferimento utilizzato dal Cliente.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale

Possiamo individuare 2 ipotesi.

- 1) Di regola, il Cliente chiede che l'ordine di pagamento di questi bollettini venga eseguito subito. In questo caso, l'ordine si considera ricevuto la stessa giornata lavorativa bancaria in cui il Cliente ha effettuato la richiesta, purché sia conferito entro l'orario limite stabilito per il canale di conferimento prescelto dal Cliente.
- 2) Quando invece il Cliente richiede che l'ordine di pagamento venga effettuato in una data futura determinata, l'ordine si considera ricevuto il giorno convenuto per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione. Se il giorno convenuto (ad esempio, domenica 29 luglio) per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione non è una giornata lavorativa bancaria, l'ordine si considererà ricevuto la giornata lavorativa bancaria successiva (lunedì 30 luglio).

Articolo 24 - REVOCA DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

Una volta che la Banca ha ricevuto l'ordine di pagamento il Cliente potrà chiedere alla Banca di volerlo revocare?

Di regola sì, a condizione però che l'ordine di bonifico non abbia già avuto un principio di esecuzione.

In particolare, il Cliente ha il diritto di revocare - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) - l'ordine di bonifico entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno convenuto per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione (vedi ipotesi per BONIFICO sub 2 dell'articolo precedente).



Ad esempio, il Cliente che ordina il 5 gennaio un bonifico che vuole venga eseguito martedì 10 gennaio, potrà chiedere di revocare il bonifico entro lunedì 9 gennaio, entro l'orario in cui gli uffici della Banca sono aperti (di regola, ore 16,30).

Per il RID:

Si può sempre revocare un'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente.



Ogni singolo addebito, invece, riferito all'autorizzazione permanente rilasciata, potrà essere dal Cliente rifiutato entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno concordato per l'addebito dell'ordine - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) entro l'orario in cui gli uffici della Banca sono aperti (di regola, ore 16,30), salvo quanto eventualmente previsto dalla specifica delega.



Ad esempio, il Cliente che firma una delega RID che prevede che ogni 30 del mese avvenga l'addebito sul conto della bolletta telefonica (servizio di domiciliazione utenze), potrà chiedere:

- che non venga più eseguito alcun addebito (revoca autorizzazione permanente);
- il rifiuto di ogni singolo addebito, tenendo presente che se il singolo addebito capita lunedì 30 novembre, il rifiuto dovrà arrivare alla Banca entro venerdì 27.

Per l'Addebito Diretto SEPA:

Sì, relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA Core, il Cliente può inibire il servizio in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa.

Il Cliente, inoltre, può rifiutare ogni singolo addebito entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno indicato per l'addebito dell'ordine, dandone comunicazione alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa.

In particolare, fermo restando quanto precede, relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA B2B, il Cliente è obbligato a comunicare alla Banca l'avvenuta revoca di un mandato. La mancata comunicazione comporterà l'impossibilità per la Banca di aggiornare le istruzioni che consentano il rifiuto dell'addebito.

La Banca può recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative al servizio disciplinato dal presente articolo. Il Cliente, salvo diversi accordi, potrà contestare gli addebiti secondo quanto specificato nei relativi mandati e comunque secondo quanto previsto dalle norme di legge oppure dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

Per la RI.BA:

Di regola sì, a condizione però che l'ordine di pagamento Ri.Ba. non abbia già avuto un principio di esecuzione. In particolare, il Cliente ha il diritto di revocare - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto entro l'orario limite previsto per il conferimento (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) - l'ordine di pagamento Ri.Ba. entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno di scadenza della Ri.Ba.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

Di regola sì, a condizione però che l'ordine di pagamento non sia già stato eseguito dalla Banca.

In particolare, il Cliente ha il diritto di revocare - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto entro l'orario limite previsto per il conferimento (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) - l'ordine di pagamento entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno fissato per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione (vedi ipotesi per Bollettino sub 2 dell'articolo precedente).



Ad esempio, il Cliente che ordina il 1 giugno il pagamento di un bollettino M.Av. che vuole venga eseguito martedì 10 giugno, potrà chiedere di revocare l'ordine entro lunedì 9 giugno, entro l'orario in cui gli uffici della Banca sono aperti (di regola, ore 16,30).

In ogni caso la Banca si riserva la facoltà di recuperare dal Cliente il costo dell'esecuzione della revoca.

Articolo 25 - RIFIUTO DELL'ESECUZIONE DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

La Banca può rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento?

No, a meno che l'esecuzione sia in contrasto con la legge in vigore o in presenza di un altro giustificato motivo (ad esempio in presenza di un vincolo di carattere legale (es. pignoramento) o amministrativo collegato al conto corrente; oppure in presenza di dati incompleti o contraddittori o in contrasto con altri accordi contrattuali che possano incidere sull'esecuzione dell'ordine). In questi casi, la Banca - a condizione che non ci sia una norma di legge che lo impedisca - informerà subito il Cliente del rifiuto di eseguire l'operazione di pagamento.

Nel caso di rifiuto di un ordine, la Banca può recuperare le spese sostenute per la comunicazione del rifiuto.

Articolo 26 - TEMPI DI ESECUZIONE

Entro quanto tempo la Banca accrediterà le somme dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario, cioè eseguirà l'ordine di pagamento del Cliente?

Un bonifico in euro diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda viene eseguito al più tardi entro la fine della giornata lavorativa bancaria successiva a quella del momento della ricezione dell'ordine di bonifico.



Ad esempio, per un ordine di bonifico ricevuto dalla Banca lunedì 30 aprile, l'esecuzione sarà effettuata entro mercoledì 2 maggio (perché il 1 maggio, essendo festivo, non si conta).

In ogni caso, per i bonifici cartacei, la Banca si riserva la facoltà eseguire l'ordine utilizzando una giornata lavorativa in più (in quanto la carta comporta tempi di lavorazione più lunghi).

In caso di bonifico richiesto in una divisa ufficiale dell'Unione europea diversa dall'euro (es. sterlina inglese) o nella divisa norvegese, islandese o del Liechtenstein e diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda, in base alla legge, la Banca si riserva il diritto di eseguire l'operazione al più tardi entro la fine della quarta giornata lavorativa bancaria successiva al momento della ricezione dell'ordine (nell'esempio di prima, entro lunedì 7 maggio).

In caso di bonifico richiesto in una divisa diversa (ad esempio, dollaro statunitense, yen giapponese, ecc.) da quelle ufficiali dell'Unione europea o da quelle norvegesi, islandesi o del Liechtenstein, la Banca si riserva il diritto di eseguire l'operazione entro la quarta giornata lavorativa bancaria successiva al momento della ricezione anche se diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Per il RID/Addebito Diretto SEPA:

La Banca accrediterà l'importo dell'ordine RID/Addebito Diretto SEPA sul conto della banca del beneficiario creditore entro la fine della giornata lavorativa bancaria di ricezione dell'ordine che coincide, in base a quanto previsto nell'art. 23, con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Per la RI.BA:

La Banca accrediterà l'importo dell'ordine di pagamento Ri.Ba. sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa bancaria successiva alla data di ricezione dell'ordine. Quest'ultima data coincide, in base a quanto previsto nell'art. 23, con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

La Banca accrediterà l'importo dell'ordine di pagamento sul conto della Banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa bancaria successiva alla data di ricezione dell'ordine. In ogni caso per gli ordini cartacei la Banca si riserva la facoltà di eseguire l'ordine utilizzando una giornata lavorativa in più (in quanto la carta comporta tempi di lavorazione più lunghi).

Nei casi della precedente domanda di questo articolo, il beneficiario avrà subito a disposizione i soldi dell'ordine di pagamento o dovranno passare altri giorni?

Sì, se il pagamento è richiesto in euro o altra divisa ufficiale dell'Unione Europea o nella divisa norvegese, islandese o del Liechtenstein e diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda: in questi casi, infatti, una volta che la Banca avrà accreditato le somme dell'ordine di pagamento alla banca del beneficiario, la banca del beneficiario, in base alla legge europea, dovrà mettere immediatamente a disposizione del beneficiario i soldi dell'ordine di pagamento (a meno che all'esito delle verifiche vi sia un impedimento quali ad esempio impedimenti di natura legale, fiscale o incoerenza, incompletezza dei dati).

Non necessariamente per le divise diverse (ad esempio, dollaro statunitense, yen Giappone, ecc.) da quelle ufficiali dell'Unione europea o da quelle norvegese, islandese o del Liechtenstein, per le quali non sono previsti tempi di esecuzione uniformi e regole omogenee di accredito al beneficiario.

E se il Cliente deve ricevere un bonifico (bonifici in entrata), in quanto tempo i soldi del bonifico gli vengono messi a disposizione dalla Banca?

Di regola, la Banca, come nella risposta precedente, metterà immediatamente a disposizione i soldi sul conto del Cliente non appena li riceve dalla banca dell'ordinante (a meno che all'esito delle verifiche vi sia un impedimento). Ciò per euro e divise dell'Unione Europea, della Norvegia, Liechtenstein e Islanda quando il conto è espresso nella stessa divisa (es. conto in euro, bonifico in euro).

In alcuni casi (es. bonifici provenienti dall'estero in sterline inglesi), i soldi possono essere messi a disposizione sul conto del Cliente, anche prima che questi siano effettivamente arrivati dalla banca del pagatore. In questi casi, però, resta ferma la possibilità per la Banca di recuperare i soldi messi a disposizione con il riaddebito del conto, se i soldi, anche se preavvisati dalla banca del pagatore, non sono poi resi effettivamente disponibili dalla banca del pagatore o dall'eventuale banca tramite utilizzata dalla banca del pagatore.

Salvo diverse disposizioni di legge, se il bonifico viene disposto in una divisa diversa (ad esempio in sterline inglesi) rispetto a quella del conto corrente del Cliente (in euro), i soldi sono messi effettivamente a disposizione solo nel momento in cui viene operato il cambio della valuta (da sterline inglesi a euro).



Nei casi in cui è previsto per l'accredito del bonifico che questo avvenga sulla base del solo IBAN del beneficiario la Banca si riserva la possibilità di accreditare i fondi esclusivamente con riferimento allo stesso IBAN, anche se l'ordine di pagamento contiene informazioni aggiuntive.

Articolo 27 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE E PER LA MANCATA O INESATTA ESECUZIONE; RETTIFICHE E RIMBORSI

Quali sono le responsabilità della Banca nell'ambito dei servizi di incasso e pagamento?

Bisogna distinguere varie ipotesi in relazione ai singoli servizi e al ruolo rivestito dal Cliente nell'operazione di pagamento, se pagatore o beneficiario. Di seguito le varie ipotesi. Bisogna precisare che queste disposizioni si applicano esclusivamente ai servizi di incasso e pagamento prestati in euro o in una delle divise ufficiali degli Stati Membri dell'Unione Europea oppure di uno stato appartenente allo spazio economico europeo. In particolare per quanto riguarda le operazioni di pagamento in cui il Cliente sia pagatore, è necessario inoltre che gli ordini siano diretti verso banche di Stati membri dell'Unione Europea oppure di uno stato appartenente allo spazio economico europeo.

a - Quale è la responsabilità per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore (bonifico, M.Av., R.Av., Bollettino postale, Ri.Ba. passivo, Bollettino freccia)?

Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei suoi confronti della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto (fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e da disposizioni di legge) a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione.

Conseguentemente, la Banca rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, facendo tornare la situazione al momento precedente l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.

Il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo ferma l'esecuzione dell'operazione di pagamento, fermo restando il diritto di rettifica del Cliente.

Il rimborso non impedisce la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell'importo.

b - Quale è la responsabilità per le operazioni di pagamento in cui il Cliente risulti essere beneficiario (bonifico, M.Av., R.Av., Bollettino postale, Ri.Ba., Bollettino freccia)?

La Banca è responsabile delle operazioni di pagamento in cui il Cliente è beneficiario, nel caso in cui la banca del pagatore abbia provato al pagatore, ed eventualmente alla Banca, che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente alla disposizione ricevuta.

In questo caso la Banca metterà l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario senza indugio o accrediterà immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario stesso.

c - Se il Cliente è titolare di un Portafoglio Commerciale elettronico attivo, quale è la responsabilità per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di beneficiario (incassi)?

Tranne per quanto previsto dal presente contratto e da disposizioni di legge, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente, in qualità di beneficiario o per il suo tramite, la Banca:

a) è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla banca del pagatore nel rispetto dei limiti di tempo convenuti negli articoli relativi ai singoli servizi;

- b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione alla banca del pagatore;
- c) è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge aventi ad oggetto data valuta e disponibilità delle somme di denaro secondo quanto previsto dall'apposita sezione in materia di servizi di incasso.

d - Quale è la responsabilità per le operazioni di pagamento disposte da terzi beneficiari in cui il Cliente risulti essere pagatore (Addebito Diretto SEPA, R.I.D.)?

La Banca è responsabile delle operazioni di pagamento disposte da terzi beneficiari in cui il Cliente risulti essere pagatore ed è tenuta a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto facendo tornare la situazione del conto al momento precedente l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.

Se il Cliente viene a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto, cosa può fare?

Ferme restando le disposizioni che precedono, senza indugio dovrà informare la Banca per iscritto e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste nell'articolo 13. In questi casi la Banca rettificherà il pagamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, se il Cliente ha ragione.

Nel caso di operazioni di pagamento autorizzate dal Cliente e disposte su iniziativa di terzi beneficiari, o per il loro tramite (Addebito Diretto SEPA, RID), a valere su questo conto corrente, il Cliente cosa potrà fare?

Il Cliente avrà diritto di chiedere il rimborso dell'importo trasferito, entro e non oltre 8 settimane dalla data in cui le somme di denaro sono state addebitate, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specifica l'importo esatto dell'operazione di pagamento;
- b) l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il Cliente si sarebbe ragionevolmente aspettato, in base ai suoi precedenti modelli di spesa, alle condizioni di questo contratto e alle circostanze del caso.

Quanto precede salvi i casi di deleghe conferite dal Cliente in conformità alle norme di legge, con cui lo stesso abbia ridotto il termine di otto settimane in accordo con l'altra parte o, per gli Addebiti diretti SEPA B2B, secondo quanto specificato nei relativi mandati e comunque secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare nazionale e comunitario in materia nonché dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

La Banca ha diritto di richiedere al Cliente di fornire elementi che dimostrino queste condizioni.

Il Cliente non avrà diritto al rimborso se ha dato il suo consenso ad eseguire l'operazione direttamente alla Banca e, quando applicabile, se la Banca o il beneficiario hanno fornito o messo a disposizione del pagatore le informazioni sulla futura operazione di pagamento, secondo accordi, almeno quattro settimane prima della scadenza.

Articolo 28 - TASSO DI CAMBIO

Cosa fa la Banca quando deve effettuare un cambio di divisa (ad esempio, da sterline inglesi a euro) per eseguire o accreditare un'operazione di pagamento?



Per le operazioni che possono comportare un cambio di divisa, la Banca applicherà il proprio "listino cambi" relativo alla giornata di esecuzione o il tasso di cambio di mercato quotato nel momento in cui l'operazione di cambio viene eseguita. Il Cliente avrà diritto in ogni momento di prendere visione del "listino cambi" riferito alla singola giornata lavorativa bancaria.

La Banca può modificare - senza preavviso - il cambio di riferimento sopra definito.

Articolo 29 - SPESE E COMMISSIONI

Dove si possono vedere le spese e/o commissioni dei singoli servizi di incasso e pagamento?

Le spese e le commissioni dei singoli servizi di incasso e pagamento sono indicati nel Documento di sintesi che è parte integrante di questo contratto.

Chi paga le spese della Banca nei casi di bonifico?

Nei casi di ordini di bonifico, espressi in euro o in una delle valute ufficiali dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda e diretti verso banche di Stati appartenenti all'Unione Europea o o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda, che non comportano conversioni tra diverse valute, il Cliente e il beneficiario sosterranno ciascuno le spese applicate dalla rispettiva banca (opzione SHA); diverse richieste relative alla ripartizione delle spese da parte del Cliente saranno eseguite e/o ricondotte di iniziativa dalla Banca secondo le disposizioni di legge. In tutti gli altri casi, le spese della banca del pagatore e del beneficiario potranno essere ripartite tra gli stessi (SHA) oppure tutte a carico del pagatore (opzione OUR) o del beneficiario (opzione BEN).

Ma la Banca può trattenere le proprie spese direttamente dall'operazione di pagamento ricevuta, a favore del beneficiario?



Sì per le sole operazioni di pagamento disposte tramite bonifico in cui il Cliente è beneficiario del bonifico. In questi casi la Banca potrà trattenere direttamente sull'importo del bonifico, prima di accreditarlo, le proprie spese.

1 - LISTA MOVIMENTI

È la parte del documento in cui vengono elencate tutte le operazioni con una descrizione sintetica delle stesse e l'indicazione del loro importo.

LISTA MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Dare	Avere
01/10/13	30/09/13	Pagamento tramite POS del 28.09.10 Carta Bancomat esercente ROSSI in EURO	65,00	
07/10/13	07/10/13	Prelievo Bancomat del 07/10/13 ore 15.33 carta 123456 c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ROMA BISSOLATI	100,00	
03/11/13	05/11/13	Versamento assegni bancari		152,00
29/11/13	29/11/13	Utilizzo carta di credito	107,00	
20/12/13	20/12/13	Emolumenti		1.321,00
...	

La DATA è la data contabile, ovvero il giorno in cui viene effettivamente eseguita la registrazione dell'operazione

La VALUTA è il giorno dal quale iniziano a decorrere gli interessi

I MOVIMENTI DARE sono le uscite, ad es. prelievi Bancomat

I MOVIMENTI AVERE sono le entrate, ad es. accrediti dello stipendio

2 - RIASSUNTO SCALARE

È la sezione che fornisce le informazioni necessarie positivo o negativo nel periodo di riferimento.

Riassunto Scalare : elementi per il conteggio delle competenze

1) Interessi creditori				
	Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
	10/10/2013	0,1272	19.507,49	0,07
	01/11/2013	0,2736	14.427,13	0,11
	01/12/2013	0,349	23,857,68	0,23
			Totale lordo	0,41
Ritenuta fiscale 20%	Imponibile	0,41	Totale	0,1082
			Totale netto	0,32
2) Interessi debitori				
	Decorrenza	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
3) Spese				
Operazioni	Decorrenza	Quantità	Costo	Importo
Operazioni esenti	01/10/2013	n.5	0,00	0,00
Operazioni a pagamento	01/10/2013	n.0	0,00	0,00

I NUMERI CREDITORI risultano dalla moltiplicazione dei saldi attivi per valuta per i giorni in cui il conto ha avuto quello stesso saldo.

Gli INTERESSI CREDITORI sono gli interessi a favore del Cliente applicati nel periodo a cui si riferisce l'estratto conto. Si calcolano moltiplicando i numeri creditori per il tasso di interesse e dividendo per i giorni dell'anno. Se i tassi di interesse sono cambiati nel corso del periodo cui si riferisce l'estratto conto, sono indicate le diverse voci con la relativa decorrenza.

LA RITENUTA FISCALE DEL 20% è applicata sugli interessi creditori dei conti correnti. Il correntista percepirà gli interessi al netto della ritenuta.

COME SI CALCOLANO GLI INTERESSI?

Può calcolare agevolmente Lei stesso gli interessi creditori o debitori, utilizzando la seguente formula.

INTERESSI CREDITORI = (TASSO CREDITORE % X TOTALE NUMERI CREDITORI) / 365

INTERESSI DEBITORI = (TASSO DEBITORE % X TOTALE NUMERI DEBITORI) / 365

Per calcolare gli interessi è sufficiente quindi moltiplicare i relativi numeri creditori/debitori, indicati nell'estratto conto, per il tasso di interesse applicato, in forma percentuale, e dividendo poi il tutto per il numero dei giorni dell'anno.

Utilizzando i dati riportati nell'estratto conto precedente, mostriamo come sono stati calcolati gli interessi creditori netti di 0,32 euro.

$(19.507,49 \times 0,12720\%) / 365 = 0,067$ (CHE, PER ARROTONDAMENTO DIVENTERA' 0,07)

$(14.427,13 \times 0,27360\%) / 365 = 0,108$ (CHE, PER ARROTONDAMENTO DIVENTERA' 0,11)

$(23.875,68 \times 0,34900\%) / 365 = 0,228$ (CHE, PER ARROTONDAMENTO DIVENTERA' 0,23)

Totale = 0.41 (0.32 considerando la ritenuta fiscale del 20%)

3 - RIEPILOGO DELLE COMPETENZE

Questa sezione riporta la somma algebrica degli interessi creditori, interessi debitori e delle spese di tenuta del conto. Può essere a credito o a debito.

Riepilogo Competenze

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito		0,32
Interessi netti a debito	0,00	
Spese	0,00	
Titoli	0,00	0,32
Sbilancio competenze		0,32
Con valuta 31/12/13		

Lo SBILANCIO DELLE COMPETENZE scaturisce dalla differenza tra interessi attivi, interessi passivi e le spese addebitate. Se il risultato è a credito del Cliente la cifra sarà accreditata sul conto, altrimenti andrà a decurtare il saldo finale.

SEZIONE II - CARTA Hello! Bancomat

Art. 1 - Oggetto del contratto

A cosa serve la Carta Hello! Bancomat?

Il Cliente (di seguito denominato "Titolare") potrà effettuare operazioni di prelievo di denaro, in Italia e all'estero, versare denaro contante e assegni, ottenere informazioni relative al rapporto di conto corrente (es. saldo e movimenti), effettuare ricariche telefoniche. Le operazioni in questione potranno essere disposte sul conto corrente intestato allo stesso Titolare oppure sul conto corrente su cui il Titolare è stato autorizzato ad operare.

Il Titolare potrà, inoltre, accedere ad ulteriori servizi che la Banca stessa renderà di volta in volta disponibili comunicandoli al Titolare tramite avvisi esposti nei propri locali o tramite invio di apposita comunicazione.

Art. 2 - Rilascio e custodia della Carta Hello! Bancomat e del PIN

Cosa viene consegnato dalla Banca al Titolare per operare?

La Banca consegna o invia al Titolare la Carta Hello! Bancomat (la "Carta"), il cui uso è strettamente personale. Nel caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, la Carta può essere rilasciata alla persona autorizzata formalmente dall'intestatario del conto corrente ad operare sullo stesso. Tale persona, così autorizzata, è Titolare della Carta e firma il presente contratto.

La Carta non può essere ceduta e resta di proprietà della Banca.



La Banca consegna, inoltre, per ogni Carta, un plico sigillato contenente un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number). La Banca garantisce la massima riservatezza per la produzione del PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.

Il Titolare può autorizzare, a suo rischio, altre persone al ritiro del PIN, dandone esplicita disposizione con apposita lettera da consegnare alla Banca.



Come devono essere custoditi la Carta ed il PIN?

Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN. Il PIN deve restare segreto, non deve essere scritto sulla Carta e non deve essere conservato insieme alla stessa Carta o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo della carta da parte di terzi nelle ipotesi e nei modi di cui al seguente articolo 3.



Art. 3 - Utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione della Carta

Cosa succede in caso di utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione della Carta?

In generale, il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile delle conseguenze derivanti dall'utilizzo della Carta da parte di terzi. Nel caso di smarrimento, di sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta, il Titolare deve:

- a) comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato nella lettera di trasmissione della Carta ovvero reperibile sul sito helloworldbank.it;
- b) denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare, in quanto la Banca può richiederne copia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta.

Per le operazioni di pagamento disciplinate nella Sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento (es. bonifici) del contratto di conto corrente di regolamento effettuate tramite l'utilizzo della Carta, il Titolare è responsabile secondo quanto segue:

- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito della Carta, entro il limite di 150 Euro; invece, se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta, il Titolare sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;

- in ogni caso, sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta in conformità a questo contratto, ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.



Art.4 - Utilizzo della Carta

Come deve essere utilizzata la Carta?

Il Titolare deve apporre la propria firma sul retro della Carta. Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta entro i limiti d'importo stabiliti per ciascuno dei servizi a cui la Carta stessa è abilitata (e, comunque, non oltre il saldo disponibile del conto corrente di regolamento) e con le modalità indicate presso gli impianti automatici o riportate nelle istruzioni che la Banca comunica al Titolare tramite gli avvisi esposti nei locali della Banca e/o degli esercizi convenzionati o mediante comunicazione allo stesso inviata.



Quali sono i casi in cui la Carta non deve essere utilizzata?

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non utilizzare la Carta stessa e a consegnarla alla Banca nello stato in cui si trova.

Il Titolare è tenuto a non utilizzare la Carta anche nei casi di difettoso funzionamento degli impianti adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto di questo Contratto.

Come viene dato il consenso per operare?

Per autorizzare la transazione il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:

- con la Digitazione PIN, per acquisti di beni e/o servizi e prelievi;
- con la firma, per acquisti nei casi in cui la firma sia ancora richiesta;
- con l'indicazione degli estremi della Carta, per acquisti a distanza, unitamente all'autenticazione del Titolare tramite il relativo dispositivo di sicurezza utilizzato dalla Banca per gli acquisti effettuati via Internet e nei siti web nelle ipotesi in cui sia previsto.

Nei casi in cui sia prevista la firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti (ad es. ricevuta rilasciata dal POS), la stessa deve essere conforme a quella da lui apposta sulla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta stessa, al momento della ricezione.

Il consenso è revocabile?

No, una volta che l'operazione è stata autorizzata secondo una delle modalità sopra indicate, il consenso si ritiene prestato in maniera irrevocabile.

Dove è utilizzabile la Carta?

La Carta è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati (di seguito denominati ATM), nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista la digitazione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche (ad es. acquisti effettuati via Internet) che non prevedono né la firma né l'uso del PIN.

Nel caso in cui la Carta venga utilizzata presso esercizi convenzionati, il Titolare prende atto che l'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, e scriverne gli estremi.

Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti (es. difetti delle merci, ritardo nella consegna, o altri eventi analoghi riconducibili alle inadempienze dell'esercizio commerciale), essendo tenuto a rivolgersi esclusivamente agli esercenti per qualsiasi controversia e per esercitare qualsiasi diritto.

La Banca, inoltre, non può essere ritenuta in nessun caso responsabile, se la Carta non può essere utilizzata presso l'esercente convenzionato, per qualsiasi motivo, anche derivante da revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.

Cosa succede in caso di utilizzo non conforme?

Nel caso di utilizzo della Carta non conforme alle istruzioni precedentemente indicate e rispetto a quanto stabilito in questo contratto, gli impianti ATM e gli stessi esercizi commerciali possono trattenerne la Carta o bloccarne definitivamente l'utilizzo per motivi di sicurezza.



La banca può bloccare la Carta?

Sì, la Banca può bloccare l'utilizzo della Carta per motivi oggettivamente giustificati legati alla sicurezza della Carta stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento. La Banca informa il Titolare del blocco della carta non appena possibile, tranne i casi in cui il blocco sia disposto per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati o per disposizioni di legge o regolamento, al ricorrere dei quali la comunicazione non può essere effettuata.



Come comunica la Banca l'eventuale blocco della carta?

In caso di blocco della Carta, la Banca contatta il Titolare al numero di telefono dallo stesso indicato, possibilmente prima che la Carta venga bloccata. Nel caso in cui il Titolare non sia reperibile, la Banca invia un messaggio telefonico ("sms") al Titolare (o eventualmente un messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Titolare o messo a disposizione dalla Banca); nel caso in cui il Titolare fosse ancora irraggiungibile, la Banca provvede ad informarlo tramite il canale postale.



Art. 5- Addebito in conto corrente

Quali costi deve sostenere il Titolare?

I vari costi della Carta sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante di questo contratto.

Come avviene l'addebito degli importi?

Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare (importo dell'operazione e ogni altra commissione e spesa prevista in contratto) avviene tramite addebito diretto sul conto corrente di regolamento della Carta, indicato dallo stesso Titolare e sono riportate nell'estratto del conto corrente stesso.

L'addebito in conto corrente delle somme dovute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dagli impianti presso cui sono state effettuate le transazioni e documentate dalle relative evidenze.

Agli addebiti si applica la valuta del giorno in cui avviene l'operazione.

Cosa accade in caso di operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto?

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 in merito alle modalità di autorizzazione delle operazioni, nel caso in cui il Titolare sia venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, deve informarne la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito, secondo le modalità previste dall'articolo in materia di reclami del contratto di conto corrente. In questi casi la Banca, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare, rettifica il pagamento.

La Banca è responsabile nei confronti del Titolare in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale la banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4, rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all'operazione come se questa non fosse mai avvenuta.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta; in questo caso, anche se si è già verificato il rimborso, la Banca, anche in un momento successivo, può dimostrare, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, potendo ottenere, quindi, dal Titolare la restituzione dell'importo.



Art. 6 - Versamento mediante impianti automatici

Quali sono i casi di versamento mediante impianti automatici?

Possiamo distinguere due casi:

A) Versamento con accredito, salvo buon fine differito

In caso di versamento di una busta contenente denaro contante e di titoli (assegni bancari, circolari, vaglia ed altri titoli similari),

effettuato dal Titolare tramite gli impianti automatici a ciò abilitati, la Banca, fino a quando non ha ritirato le buste appositamente predisposte e verificato il loro contenuto, è tenuta esclusivamente alla loro custodia con la dovuta diligenza. I valori versati vengono rigorosamente verificati, controllati e confrontati con quanto indicato dal Titolare sulla busta-distinta predisposta allo scopo. La Banca, se riscontra irregolarità e/o discordanze di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella busta oppure differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento o dal "giornale di fondo" relativo all'impianto sul quale è stata effettuata l'operazione, ne dà comunicazione scritta al Titolare e procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Tutti gli effetti contabili comunque connessi ai versamenti così effettuati decorrono dal momento in cui la Banca ne ha effettuato la registrazione sul relativo conto corrente. Ai soli fini della data valuta da applicare, i versamenti effettuati dopo il normale orario di apertura della Banca al pubblico, vengono considerati come eseguiti il giorno lavorativo successivo.

B) Versamento diretto con accredito, salvo buon fine immediato

Il Titolare può procedere al versamento diretto di denaro contante (banconote Euro) e di assegni bancari e circolari attraverso gli appositi impianti automatici della Banca "Viacash BNL".

L'importo dei contanti e degli assegni versati viene accreditato sul conto corrente di riferimento il giorno di versamento. Per "giorno di versamento" si intende:

- a) lo stesso giorno del versamento, se questo è effettuato nei giorni lavorativi bancari entro le ore 18,30;
- b) il giorno lavorativo bancario successivo, se il versamento è effettuato nei giorni festivi oppure oltre le ore 18,30, nei giorni lavorativi bancari.

Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità, sono conteggiati a partire dal "giorno di versamento".

In particolare:

- **Versamento di contante**

I versamenti di banconote in Euro sono registrati immediatamente con data contabile e data valuta del giorno di versamento. Gli sportelli automatici trattengono le eventuali banconote sospette di falsità, che non sono conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvede a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al Titolare.

Nel caso di versamento di banconote che presentino possibili anomalie, oppure logore o danneggiate, le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad una ulteriore verifica da parte della Banca.

La Banca è autorizzata a riaddebitare l'importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità.

- **Versamento di Assegni**

I versamenti di assegni sono registrati immediatamente con data contabile del giorno di versamento.

La girata per l'incasso deve essere apposta con la firma dell'intestatario del rapporto di conto corrente oppure da altro soggetto che ne detenga i poteri.

Se risultano differenze tra i dati indicati all'atto del versamento e quelli riportati sull'assegno (quali ad esempio: l'importo, la data di emissione, ecc.), la Banca procede alla registrazione dell'operazione con i dati effettivamente risultanti dall'assegno stesso.

Gli assegni irregolari, invece, fermo restando il rispetto da parte della Banca degli obblighi di legge in materia, sono prontamente restituiti al Titolare del rapporto di conto corrente tramite lettera raccomandata.

A causa di eventuali e non prevedibili scollegamenti e/o cadute di linea degli impianti automatici la singola operazione di versamento potrebbe essere soggetta a "riproposizione" ed essere perfezionata successivamente (con accredito sul conto corrente di riferimento) non appena l'interruzione di collegamento viene ripristinata.

Art. 7 - Disponibilità delle informazioni relative all'utilizzo della Carta e invio delle comunicazioni

Come si possono avere informazioni sulle operazioni effettuate?

Occorre tener presente, in generale, che ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto di questo Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.

Le operazioni relative ai servizi oggetto di questo Contratto vengono confermate dalla Banca al Titolare mediante il loro inserimento nell'estratto del conto corrente di regolamento nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale.

Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare. La Banca fornisce al Titolare gratuitamente, una volta al mese, sul supporto indicato dal Titolare e concordato con la Banca, o in mancanza sul proprio sito web [hellobank.it](http://www.hellobank.it) o alternativamente allo sportello, le informazioni relative alle operazioni di pagamento eseguite. Le parti concordano che per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite, sono recuperate le relative spese.



La Banca a quale indirizzo invia le comunicazioni relative a questo contratto?

L'invio di comunicazioni relative alla Carta - incluse le comunicazioni informative previste per legge nonché quelle per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (di cui all'art. 10) -, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca è effettuato al Titolare della Carta tramite appositi messaggi direttamente nella sua area privata del sito www.hellobank.it. Se il Titolare, in alternativa alla forma dematerializzata, preferisce utilizzare la forma cartacea per ricevere le predette comunicazioni, può richiederlo alla Banca indicando un apposito domicilio. La modifica della tecnica di comunicazione può essere effettuata attraverso la funzionalità apposita prevista all'interno dell'area privata del sito www.hellobank.it. Resta inteso, in caso di comunicazione cartacea, che qualora la documentazione sopra descritta dovesse essere restituita alla Banca, anche a causa della mancata comunicazione da parte del Titolare di variazioni di indirizzo, con espressioni del tipo: "destinatario trasferito, sconosciuto, indirizzo errato o inesistente", o altre espressioni equivalenti, la Banca sospenderà l'inoltro di detta documentazione dopo tre tentativi di recapito con esito negativo.

Il Titolare può sempre modificare la modalità di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica).

Art. 8 - Durata del contratto e recesso

Quanto dura questo contratto? Si può recedere?

Questo contratto è a tempo indeterminato (cioè non ha una scadenza), ma il Titolare può in qualsiasi momento recedere da questo contratto. D'altra parte, la Banca può recedere dal contratto, comunicandolo al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, oppure anche senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo. In questi casi, la Banca rimborsa al Titolare la quota di canone relativa al periodo successivo al recesso dal contratto (in misura proporzionale ai mesi non goduti).



Art. 9 - Restituzione della Carta

Quali sono i casi in cui la Carta deve essere restituita alla Banca?

Il Titolare è tenuto a restituire la Carta alla Banca:

- contestualmente alla richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente;
- in caso di recesso da questo contratto, da parte del Titolare o della Banca;
- in caso di richiesta, per altri motivi, da parte della Banca;
- in caso di revoca oppure di perdita dell'autorizzazione ad operare sul conto corrente di cui il Titolare è procuratore, oppure sul conto corrente su cui è autorizzato ad operare secondo quanto indicato all'art 2.

La Carta può essere ritirata dalla Banca direttamente, o tramite esercizi convenzionati o terzi.

In caso di decesso del Titolare, la Carta deve essere restituita dagli eredi; in caso di sopravvenuta incapacità di agire del Titolare stesso deve essere restituita dal legale rappresentante.

In caso di mancata restituzione, le eventuali spese di blocco della Carta sono a carico del Titolare o dei suoi eredi.



Art. 10- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni di questo contratto?

Sì, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative del contratto, oltre alle relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Titolare in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato in precedenza, con preavviso minimo di due mesi rispetto all'applicazione della modifica.

Se il Titolare non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre recedere dal contratto entro lo stesso termine, senza che gli vengano applicate penalità e spese di chiusura. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante l'invio al domicilio o alla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Titolare. Se il Titolare non esercita il diritto di recesso nei termini indicati, le modifiche comunicate si riterranno dallo stesso accettate.

Art. 11 -Rinvio e lingua del contratto

Quali altre regole si applicano al presente contratto?

Per quanto non specificatamente disciplinato in questo contratto, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, accettate dal Titolare al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente con la Banca.

SEZIONE III - NORME E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

A cosa serve questo contratto?

Serve per richiedere informazioni o effettuare operazioni, anche senza venire a sportello, utilizzando il telefono (servizi di Banca telefonica) o Internet (Banca via Internet, Smartphone) o gli altri servizi (ad es. WebTV, PDA e altro) che potranno essere resi disponibili dalla Banca anche in futuro (tutti insieme, congiuntamente anche al servizio di firma, come di seguito descritto, i "Servizi", o singolarmente, il "Servizio").



Questo contratto, attraverso l'utilizzo degli strumenti di sicurezza, consente inoltre al cliente (a distanza, presso lo sportello e fuori sede) di sottoscrivere, con "firma elettronica avanzata" (di seguito anche "la FEA"), i contratti relativi ai prodotti/servizi bancari, finanziari e assicurativi offerti/collocati/distribuiti/intermediati dalla Banca, ivi compresi i prodotti/servizi di società terze (di seguito, "Servizio di firma"). Il funzionamento della "firma elettronica avanzata" è descritto e disciplinato dalle norme contenute nel Manuale Operativo pubblicato sul sito <http://helloworldbank.it>. Resta fermo che potrà essere utilizzata, ai fini descritti e qualora resa disponibile dalla Banca, ogni altra idonea tipologia di firma elettronica consentita in base alla normativa pro tempore vigente (es. firma digitale). Il Cliente, inoltre, tramite i Servizi, potrà prendere visione dei prodotti e dei servizi offerti/collocati/distribuiti/intermediati dalla Banca.

A cosa si riferisce l'operatività?

In ogni caso, l'operatività del presente contratto è riferibile a rapporti (bancari, finanziari, assicurativi, ecc.) di cui il Cliente sia intestatario o cointestatario (a patto, in quest'ultimo caso, che si tratti di cointestazione a firma disgiunta, ossia i rapporti su cui il Cliente può operare separatamente dagli altri intestatari). L'operatività è in ogni caso riferita esclusivamente ai prodotti e servizi, anche emessi o forniti da società terze, resi disponibili dalla Banca, anche in seguito, come comunicati al domicilio del Cliente ovvero sul sito o sulla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca stessa al Cliente.



Con riferimento alle operazioni dispositive, il Cliente è consapevole che queste saranno eseguite a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati. Le informazioni richieste dal Cliente sono fornite attraverso l'utilizzo di uno dei Servizi prescelti, tenuto conto della situazione del rapporto al momento della richiesta, considerando inoltre le possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle operazioni eseguite durante la giornata lavorativa.

Art. 2 - Condizioni economiche

Quanto costano i Servizi?

Le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati da questo contratto sono quelle riportate nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante di questo contratto.

Quanto costa compiere le singole operazioni?

Le condizioni economiche delle singole operazioni effettuate mediante i Servizi sono indicate nei singoli contratti che disciplinano il rapporto (o i rapporti) cui le operazioni si riferiscono (es. costo del bonifico previsto nel contratto di conto corrente).



Art. 3 – Strumenti di sicurezza, cautele nell'utilizzo degli stessi e riconoscimento del Cliente

A cosa servono gli strumenti di sicurezza?

La Banca consegna al Cliente gli strumenti di sicurezza necessari per accedere ai Servizi, attraverso la cui esclusiva verifica il Cliente viene identificato dalla Banca. Questi strumenti, che restano di proprietà della Banca, devono rimanere di uso strettamente personale del Cliente che non può cederli a terzi. Inoltre, per ragioni di sicurezza, detti strumenti non devono essere conservati insieme.

Gli strumenti di sicurezza possono, altresì, essere utilizzati per il Servizio di firma come descritto all'art. 1.

Come avviene l'identificazione del Cliente?

Ogni volta che il Cliente intende accedere ai Servizi, la Banca provvede unicamente a verificare che il soggetto che intende accedere ai Servizi si qualifichi e consenta la sua identificazione attraverso gli strumenti di sicurezza appositamente forniti. Di conseguenza, una volta che la Banca ha compiuto la verifica attraverso questi strumenti di sicurezza, l'accesso ai Servizi si considera regolarmente effettuato dal soggetto titolare degli strumenti di sicurezza, i cui dati sono stati comunicati tramite Internet o telefonicamente. In ogni caso, la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi conseguenza dannosa derivante dall'utilizzazione dei Servizi, a meno che non abbia assolto il dovere di identificazione sopra indicato. Il Cliente riconosce fin da subito la validità degli addebiti e degli accrediti operati dalla Banca in seguito all'utilizzo dei Servizi.

Per ragioni di tutela della sicurezza, gli strumenti di sicurezza forniti possono essere periodicamente sostituiti dalla Banca. Inoltre, ai fini di consentire la verifica delle comunicazioni intercorse e per esigenze probatorie, il Cliente prende atto e accetta che la Banca registra le conversazioni telefoniche su nastro magnetico o su altro supporto analogo.

Cosa succede in caso di utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione degli strumenti di sicurezza?

In generale, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo indebito o non autorizzato degli strumenti di sicurezza da parte di chiunque, oltre che del loro smarrimento o sottrazione. In questi casi, il Cliente deve:

- a) comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto tramite qualsiasi mezzo;
- b) denunciare lo smarrimento o la sottrazione, l'utilizzo indebito o non autorizzato alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dallo stesso Cliente, in quanto la Banca può richiederne copia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.

Per le operazioni di pagamento disciplinate nella Sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento (es. bonifici) del contratto di conto corrente firmato dal Cliente, il Cliente stesso:

- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito degli strumenti di sicurezza, entro il limite di 150 Euro; invece, se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza degli strumenti che gli ha fornito la Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato gli strumenti di sicurezza in conformità a questo contratto ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.



Art. 4 – Eventuali disfunzioni dei Servizi

Cosa succede in caso di mal funzionamento?

Le comunicazioni informative o l'esecuzione degli ordini potranno non essere effettuate in caso di mal funzionamento del sistema, degli impianti telefonici ed elettronici o di situazioni e circostanze non attribuibili alla Banca o non prevedibili dalla stessa.



Art. 5 – Sospensione dei Servizi

I Servizi possono essere sospesi?

Sì, ciascun Servizio potrà essere sospeso o anche abolito in qualunque momento, anche in via separata rispetto agli altri Servizi, con effetto immediato, se eventi connessi con l'efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendono necessario e senza responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.



Art. 6 - Durata del contratto e recesso

Quanto dura questo contratto?

Questo contratto è a tempo indeterminato (cioè non ha una scadenza), ma il Cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

D'altra parte, la Banca può recedere dal contratto, comunicandolo al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, oppure anche senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo. In questi casi, la Banca rimborsa al Cliente la quota di canone relativa al periodo successivo al recesso (in misura proporzionale ai mesi non goduti).

Comunque, in caso di recesso di una delle parti, il Cliente dovrà restituire alla Banca gli strumenti di sicurezza, oltre che ogni altro materiale che gli è stato consegnato in precedenza.

Cosa succede in caso di recesso o estinzione dei contratti relativi ai rapporti su cui sono attivi i Servizi?

Nel caso di recesso o estinzione di uno o più contratti relativi ai rapporti su cui sono attivi i Servizi, i Servizi rimangono attivi per i restanti rapporti, a condizione però che tra questi sia compreso il conto corrente di regolamento e/o una carta di credito. In caso di recesso o estinzione di tutti i rapporti bancari, il contratto si considera automaticamente risolto.

Art. 7 - Disponibilità delle informazioni ed invio delle comunicazioni.

Come si possono avere informazioni sulle operazioni compiute?

La Banca fornisce al Cliente gratuitamente, mediante i Servizi oggetto del presente contratto, le informazioni relative alle operazioni bancarie disposte tramite i Servizi stessi.



La Banca a quale indirizzo invia le comunicazioni relative a questo contratto?

La Banca invia le comunicazioni relative a questo contratto con pieno effetto al domicilio indicato dal Cliente al momento dell'apertura del rapporto oppure comunicato successivamente per iscritto. Resta inteso che, qualora le comunicazioni dovessero essere restituite alla Banca, anche a causa della mancata comunicazione da parte del Cliente di variazioni di indirizzo, con espressioni del tipo: "destinatario trasferito, sconosciuto, indirizzo errato o inesistente", o altre espressioni equivalenti, la Banca sospenderà l'invio delle comunicazioni, dopo tre tentativi di recapito con esito negativo.

E se il Cliente volesse ricevere le comunicazioni utilizzando Internet?

Se il Cliente preferisce ricevere le comunicazioni mediante Internet, in alternativa alla forma cartacea, potrà richiedere alla Banca l'attivazione del cosiddetto "Servizio di dematerializzazione". In ogni momento del rapporto, infatti, il Cliente ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L'adesione al "Servizio", così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica. In caso di rapporto cointestato, la richiesta di adesione al "Servizio di dematerializzazione" può essere validamente fatta anche da uno solo dei cointestatari, esonerando la Banca da qualunque responsabilità.



Art. 8– Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni di questo contratto?

Sì, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative di contratto, oltre alle relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato in precedenza, con preavviso minimo di due mesi rispetto all'applicazione della modifica. Se il Cliente non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre recedere dal contratto entro lo stesso termine, senza che gli vengano applicate penalità e spese di chiusura. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante l'invio al domicilio o alla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini indicati, le modifiche comunicate si riterranno accettate dallo stesso Cliente.

Art. 9 - Rinvio e lingua del contratto

Quali altre regole si applicano al contratto?

Per quanto non specificatamente disciplinato in questo contratto (anche con riferimento alle modalità con cui effettuare eventuali reclami ed ai mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie), si applicano le norme che regolano i singoli contratti/prodotti/servizi sottoscritti e/o attivati dal Cliente, purché con essi non incompatibili. Questo contratto è scritto in lingua italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Banca via Internet

In che orari il Cliente può accedere ai Servizi?

Il Servizio tramite Banca via Internet è sempre accessibile, 24 ore su 24 di ogni giorno dell'anno, tranne per quanto diversamente comunicato dalla Banca (con apposite comunicazioni scritte o mediante indicazioni sul sito Internet) e con esclusione delle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5.

In particolare, il Cliente può usufruire anche del servizio di Trading online?



Sì, ferme restando le modalità e le condizioni previste dal contratto di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (di seguito denominato "Contratto di negoziazione"), il Cliente potrà impartire gli ordini su strumenti finanziari anche via Internet. A questo riguardo, occorre però considerare che le più semplici modalità di esecuzione/disposizione "online" potrebbero indurre a moltiplicare, anche nell'ambito della stessa giornata, il numero delle operazioni e conseguentemente i rischi connessi, con evidente incidenza anche sull'ammontare delle commissioni dovute.

Inoltre, in caso di eventuali cadute, anche temporanee, del sistema automatizzato "Trading online", è a disposizione del Cliente il Servizio Banca telefonica - regolamentato nel successivo art. 2- da utilizzare come canale alternativo per la negoziazione e la verifica dello stato degli ordini impartiti. L'utilizzo del Servizio Banca telefonica comporta l'applicazione di tutte le norme e condizioni relative al Servizio stesso. L'operatività del Servizio può essere limitata a specifici strumenti finanziari e mercati; inoltre il Cliente riceverà tempestivamente le relative comunicazioni attraverso il sito, la casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente oppure al domicilio indicato da lui stesso. La Banca rispetta gli obblighi di attestazione degli ordini previsti dal vigente "Regolamento Intermediari" della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), tramite la stessa rete Internet e con modalità tecniche che consentono al Cliente di disporre dell'attestazione su supporto duraturo. Nell'ambito di questo Servizio, la Banca può avvalersi di soggetti terzi per fornire al Cliente alcune informazioni relative alla prestazione del Servizio stesso. La Banca risponde unicamente della scelta relativa al soggetto incaricato di fornire le informazioni e non è responsabile per nessuna conseguenza che dovesse derivare al Cliente dalle informazioni fornite dai soggetti incaricati.

Il Cliente prende atto che i servizi di trading online, nonché i dati di mercato ricavabili attraverso la piattaforma tecnologica, possono essere utilizzati solo a titolo personale per la gestione del proprio patrimonio personale in qualità di investitore privato, e non in veste di trader professionista, operatore di mercato, consulente di investimenti autorizzato da borse nazionali, autorità di vigilanza o registrato presso associazioni professionali, o per ogni altra attività di tipo professionale (ad es. gestore di fondi). Il Cliente prende atto altresì che non può in ogni caso pubblicare o fornire in altro modo qualsivoglia dato derivante dai servizi a terzi né utilizzare o trattare tali dati per scopi commerciali.



Art.2– Banca telefonica

Quali sono le regole applicabili alla Banca telefonica?

Per quanto riguarda il Servizio di Banca telefonica, la Banca risponde alle richieste di informazioni ed esegue le disposizioni impartite negli orari e secondo le modalità comunicate al Cliente, attraverso il risponditore telefonico automatico.

Resta inteso che le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salvo diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se tali disposizioni vengono impartite alla Banca durante eventuali situazioni di indisponibilità del sistema, queste saranno accolte come prenotazioni ed immediatamente eseguite al ripristino della normale funzionalità.

Invece, le operazioni che, anche a causa di limiti di orario, non sono eseguibili in tempo reale vengono eseguite dalla Banca trascorso il tempo strettamente necessario.



Per quanto richiesto dalle attuali norme di legge e/o di regolamento, il Servizio di Banca telefonica può comportare la necessità di integrare la disposizione telefonica e/o la sua esecuzione con preventiva o successiva documentazione scritta, da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali. La Banca, anche nell'interesse del Cliente, potrà non dare corso alla richiesta telefonica, in presenza di gravi e fondati dubbi sulla regolarità della richiesta. In ogni caso, se lo ritiene opportuno, la Banca può richiedere al Cliente ulteriori precisazioni (per es.: conferma scritta, notizie, informazioni, ecc.), prima di eseguire l'operazione. La Banca può anche porre limiti operativi (es. limiti di importo) alle disposizioni consentite con questo Servizio.

Art. 3 - Mobile application

Quali sono le regole di utilizzo e come funziona la Mobile application?

“Mobile application”, anche chiamata mobile app, è un'applicazione internet che funziona su smartphone, tablet o altri dispositivi portatili. Generalmente l'obiettivo delle applicazioni è facilitare l'utente nell'accesso a funzionalità internet normalmente raggiungibili su siti web, o di fornire in mobilità contenuti e funzionalità specifici difficilmente fruibili da PC.

Il Cliente potrà effettuare il download di tutte le nuove applicazioni BNL gratuitamente dagli store (negoziato virtuale) presso i quali BNL metterà – di volta in volta – disponibili le proprie applicazioni.

Su ciascuno “store” il Cliente dovrà utilizzare il proprio account già attivato (o da attivare) presso gli stessi.

Per utilizzare nel miglior modo possibile le “App” sarà necessario effettuare il login utilizzando le stesse credenziali dell'Home Banking: codice cliente e il PIN.

Al Cliente è consentito utilizzare l'opzione “Ricorda” per memorizzare codice cliente e inserire solo il PIN per la login dei successivi accessi. Ai sensi dell' art. 4 (Eventuali disfunzioni dei Servizi), il Cliente riconosce e accetta che il funzionamento delle “App” dipende dal sistema operativo del proprio device nonché dal device stesso, pertanto, la Banca non sarà ritenuta responsabile per l'impossibilità tecnica di accedere agli ambienti del sito o di utilizzare le funzionalità dello stesso, qualora l'impedimento sia determinato dal proprio apparato.

Il Cliente è consapevole che l'utilizzo della funzione di memorizzazione (laddove presente) delle credenziali per l'accesso automatico alla visualizzazione di informazioni sui propri rapporti (ad es. saldo e operazioni contabilizzate sui rapporti stessi) mantiene in memoria i dati richiesti. Per disattivare la predetta funzione di memorizzazione, il Cliente dovrà intervenire in ambiente “Impostazioni” del proprio device, provvedendo ad effettuare la specifica operazione di disattivazione.

Preso atto delle predette informazioni, la Banca non potrà essere considerata responsabile per eventuali accessi all'apparato autorizzati o meno da parte del Cliente per l'assunzione delle informazioni rimaste memorizzate nel device.

NORMA DI CHIUSURA-Clausola Sospensiva

Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l'erogazione dei servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia.

LEGENDA

Nota esplicativa Profilo Personale

Persone Politicamente Esposte

Si tratta di persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. In particolare:

1. per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al n° 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1.

Nota bene

La qualifica di persona politicamente esposta perdura per un anno da quando questa ha cessato di occupare le importanti cariche pubbliche.

Titolare effettivo:

Per titolare effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

In particolare:

a. in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b. in caso di entità giuridiche quali fondazioni ed istituti giuridici (trust), che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Dettaglio categorie PEP

P1	Alte cariche delle strutture di organismi e organizzazioni internazionali e dell'UE; capi di stato, capi di governo; consoli e ambasciatori; PEP classificate anche come Persone Pubblicamente Esposte
P2	Familiari o persone con stretti legami con PEP di livello 1
P3	Esponenti del governo centrali e periferici (ad es. ministri, prefetti, etc.); alte cariche degli organi costituzionali (ad es. membri del Parlamento, etc.); alti magistrati delle autorità giudiziarie (comprese quelle UE ed internazionali); responsabili delle forze armate, delle forze di polizia, e simili; alta dirigenza delle strutture di governo centrale, periferico e locale; presidenti e membri di organi direttivi dei regulators statali ed internazionali (Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, AGCM, CESR, CNIL, AMF, SEC, etc.); alta dirigenza dei regulators, delle forze armate e di polizia; alta dirigenza delle strutture degli organi costituzionali; Presidenti, alta dirigenza ed organi di controllo degli enti pubblici e delle società a carattere pubblico; alte cariche religiose
P4	Familiari o persone con stretti legami con PEP di livello 3